

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 20 DEL 26 MARZO 2008 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI, COMPLIANCE ED ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 191, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**LETTERA AL MERCATO INTRODUTTIVA DI ELEMENTI DI GOVERNANCE, VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI, REPORTISTICA E PRE-APPLICATION DEI MODELLI INTERNI AL FINE DEL CALCOLO DEI REQUISITI DI CAPITALE, DELLE LINEE GUIDA EIOPA PREPARATORIE AL NUOVO REGIME SOLVENCY II**

### **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 15 aprile 2014**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa alle modifiche del:

- Regolamento ISVAP n. 20/2008 in materia di controlli interni, gestione dei rischi ed esternalizzazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- Regolamento recante aggiornamenti al vigente Regolamento ISVAP n. 36/2011 in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche.

La pubblica consultazione ha altresì riguardato la lettera al mercato introduttiva degli orientamenti EIOPA sul sistema di *governance*, sulla valutazione prospettica dei rischi, sulla trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti (di seguito "*reporting*") e sulla procedura preliminare dei modelli interni (di seguito "*pre-application*") al fine del calcolo dei requisiti di capitale.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 10 soggetti:

- [Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici \(di seguito ANIA\)](#)
- [Associazione Italiana Italiana Internal Auditors \(di seguito AIIA\)](#)
- [CROFI Forum Italia \(di seguito CROFI\)](#)
- [Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. \(di seguito Intesa Sanpaolo Vita\)](#)
- [Studio Legale Jenny Avvocati \(di seguito Jenny Avvocati\)](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [Dott. Maurizio Ceresani \(di seguito Ceresani\)](#)
- [Insurance Lab Center-PriceWaterhouseCoopers Advisort s.p.a.](#)
- [Uniqa Assicurazioni s.p.a. \(di seguito Uniqa\)](#)
- [Dott.ssa Elena Biffi \(di seguito Biffi\).](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nei prospetti allegati (affidenti rispettivamente il Regolamento n. 20/2008, il Regolamento n. 36/2011 e la lettera al mercato), dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

I prospetti allegati sono parte integrante del presente documento.

Contestualmente ai predetti Esiti vengono pubblicati:

- il testo del Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014 recante le modifiche e le integrazioni ai Regolamenti Isvap n. 20/2008 e n. 36/2011, integrati anche con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise;
- il nuovo testo ed allegati del Regolamento ISVAP n. 36 del 13 luglio 2013 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014;
- il testo della lettera al mercato, integrata con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, qualora condivise.

Sono pervenuti alcuni commenti per i quali è stato richiesto l'anonimato del mittente. Per tali commenti sono comunque pubblicate le relative risoluzioni dell'Istituto. Sono state omesse le parti per le quali il mittente ha richiesto la riservatezza.

\*\*\*

Il testo della lettera al mercato, come rivisto a seguito della pubblica consultazione, tiene conto anche di una determinazione EIOPA in merito all'utilizzo delle *Long Term Guarantees Measures* (di seguito, *LTG Measures*) nella fase di preparazione a Solvency II, in particolare per la valutazione prospettica dei rischi (cd FLAOR) e per la trasmissione di informazioni alle Autorità (cd. reporting). In base a tale determinazione, l'impresa potrà considerare nei propri calcoli l'utilizzo delle *LTG Measures* ma, qualora vi abbia fatto ricorso, dovrà fornire informativa sull'impatto del loro utilizzo sulla propria situazione finanziaria, in termini di riserve tecniche, requisiti di capitale e mezzi propri.



## Documento di consultazione n. 1/2014 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

## Schema di Regolamento 20/2008 recante nuove disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi ed esternalizzazione

**Legenda**

Nella prima colonna è stato data una numerazione ai commenti pervenuti.

Nella seconda colonna è indicato il nome del soggetto che ha presentato il commento.

Nella terza colonna è indicato l'articolo cui si riferisce il commento ovvero commento generale.

Nella quarta colonna è indicato, per ogni articolo, il comma, cui si riferiscono i contributi e le proposte di modifiche di ogni commentatore.

Nella quinta colonna è riportato il contenuto del commento pervenuto.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Nr.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni generali		Il combinato disposto del nuovo testo di Regolamento 20 e delle previsioni sul FLAOR contenute nella lettera al mercato, sia in termini di scadenze che di contenuti, rende complesso e oneroso l'adeguamento alle norme, con particolare riferimento alle valutazioni di tipo prospettico: se da un lato infatti si attesta l'impossibilità di applicare da subito le regole sul FLAOR/ORSA, in quanto ancora non completamente definite le specifiche tecniche e della Formula Standard, richiedendo valutazioni di tipo <i>best effort</i> , dall'altro lato si richiede entro il 30 giugno 2014 l'implementazione di metodologie per valutazioni prospettiche sia qualitative che quantitative. Al fine di permettere alle Imprese una coerente e strutturata implementazione delle metodologie necessarie alle valutazioni prospettiche, anche in ottica FLAOR/ORSA, entro l'entrata in vigore	<b>Proposta parzialmente accolta.</b> Il concetto di valutazione prospettica (c.d. <i>forward looking</i> ) costituisce un aspetto essenziale degli orientamenti EIOPA e, più in generale, del <i>framework Solvency II</i> che si basa sull'assunto che l'impresa sappia valutare il proprio profilo di rischio, attraverso una valutazione non solo statica ma anche prospettica di quei fattori che possono pregiudicare la stabilità dell'impresa/gruppo anche in un arco temporale di



			<p>della Solvibilità 2, si propone per il regolamento in oggetto di prevedere una data di entrata in vigore al 30.06.2015 per le nuove disposizioni in tema di valutazioni prospettiche e sulla policy FLAOR.</p>	<p>medio-lungo periodo. Peraltro, il concetto di <i>forward looking</i> è compatibile anche con il regime <i>Solvency I</i>, in coerenza con il più generale principio di sana e prudente gestione; il concetto è già presente nella versione vigente del Regolamento 20/2008, che prevede che le imprese raccolgano, ai fini della individuazione e valutazione dei rischi, in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici.</p> <p>Pertanto, si ritiene di mantenere il riferimento alla valutazione prospettica dei rischi (c.d. <i>forward looking principle</i>) nella regolamentazione nazionale fissando al 31 dicembre 2014 la formalizzazione ed approvazione da parte dell'organo amministrativo della policy per la valutazione prospettica dei rischi e l'entrata in vigore dell'obbligo dell'organo amministrativo di discutere ed approvare la valutazione attuale e prospettica dei rischi, comunicandone gli esiti all'alta</p>
--	--	--	---	--



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



			<p>Inoltre dato che le disposizioni in merito alla Governance riservano all'Organo Amministrativo compiti fondamentali di indirizzo strategico e di approvare un gran numero di Politiche in un lasso di tempo troppo breve per poterle discutere ed approfondire correttamente, si propone una data di entrata in vigore al 31.12.2014 per le nuove</p>	<p>direzione e alle strutture interessate delle imprese unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto (art.5.2.e). La <i>deadline</i> del 31 dicembre consentirà alle imprese di affinare i metodi di valutazione da utilizzare anche alla luce delle indicazioni che si stanno sviluppando a livello europeo, prima di realizzare una piena integrazione della valutazione dei rischi nella gestione dell'impresa.</p> <p>In coerenza con quanto consentito a livello individuale, anche le norme sulla definizione di un processo per la valutazione attuale e prospettica dei rischi di gruppo e sull'esame degli esiti di detta valutazione da parte dell'organo amministrativo della capogruppo stessa entreranno in vigore il 31 dicembre 2014.</p> <p><b>Proposta accolta</b> Si ritiene possibile posticipare alla data del 31 dicembre 2014 l'approvazione da parte dell'organo amministrativo delle politiche introdotte, fermo che il</p>
--	--	--	--	--



		<p>disposizioni riferite alla Governance, in particolare politiche, processi e procedure.</p> <p>In coerenza con le Linee Guida EIOPA, sarebbe opportuno limitare il perimetro di applicazione dell'articolo 12 bis al calcolo delle riserve tecniche (articolo 82 della Direttiva Solvency II) e al calcolo del requisito di capitale (Articolo 121 della Direttiva Solvency II). Conseguentemente si chiede di rinviare l'applicazione dell'art. 12 bis al 1° gennaio 2016 coerentemente con la data di entrata in vigore di Solvency II.</p> <p>È stato tolto qualsiasi riferimento alle "dimensioni" dell'impresa quale criterio di applicazione del principio di proporzionalità. Il suddetto riferimento alle "dimensioni" è stato di fatto sostituito con un riferimento all'entità dei rischi assunti dall'impresa stessa quale parametro quantitativo sul quale misurare l'applicazione totale/parziale delle nuove regole di governance. Si osserva come il principio di proporzionalità debba essere correttamente correlato anche alla dimensione dell'impresa stessa.</p> <p>In particolar modo, con riferimento agli aspetti di tipo</p>	<p>regolamento modificato – sebbene contenga elementi di novità – non innova completamente i compiti ed il ruolo dell'organo amministrativo stesso; alcune politiche o orientamenti erano infatti già previsti nella versione precedente.</p> <p>Relativamente all'articolo 12bis, vedi la risoluzione al commento n. 44.</p> <p><b>Proposta non accolta.</b> Il principio di proporzionalità cui fa riferimento il nuovo schema di regolamento n.20/2008 riprende quello indicato negli orientamenti EIOPA secondo il quale, ai fini di una sua concreta applicazione, occorre considerare la natura, la portata e la complessità dei rischi relativi all'attività</p>
--	--	--	---

			<p>organizzativo, si ritiene che il profilo della dimensionalità non possa essere tralasciato, soprattutto in merito alle PMI.</p> <p>Il riferimento alla dimensione andrebbe reintrodotta ogni volta che si fa riferimento alla portata del business aziendale.</p> <p>Al fine di garantire maggior organicità e chiarezza in materia di sistema di controllo interno, nonché di disporre di un testo unico normativo sulla materia, sarebbe utile che il nuovo Regolamento 20 includesse anche le disposizioni introdotte dal Regolamento 41, in relazione alla funzione Antiriciclaggio, ovvero che prevedesse almeno una forma di raccordo/coordinamento con il medesimo.</p> <p>Si osserva che la funzione di revisione interna non può essere responsabile dell'indicazione delle azioni correttive, dei relativi responsabili e dei tempi necessari per la risoluzione delle criticità individuate. Questo assunto comporterebbe che la risoluzione delle anomalie riscontrate sarebbe da attribuirsi in ultima istanza all'operato della funzione di revisione stessa, evitando pertanto ogni conseguenza per i responsabili dei processi</p>	<p>dell'impresa/gruppo e non più esplicitamente alla sola dimensione dell'impresa.</p> <p>La dimensione peraltro incide in molti casi sulla portata e complessità dei rischi.</p> <p><b>Proposta non accolta.</b></p> <p>Il nuovo schema di regolamento integra ed allinea i principi e gli obiettivi che ne hanno caratterizzato la versione originaria con i criteri e le logiche del futuro regime <i>Solvency II</i>, utilizzando un approccio quanto più possibile graduale.</p> <p>Resta comunque fermo l'obiettivo dell'IVASS di una futura completa razionalizzazione della materia.</p> <p><b>Proposta parzialmente accolta.</b></p> <p>La rimozione delle criticità riscontrate nell'ambito delle dell'audit della revisione interna e l'individuazione delle persone responsabili della loro rimozione rientra tra le raccomandazioni</p>
--	--	--	---	--

			<p>stessi che hanno gestito i processi in parola con le debolezze stesse senza intervenire in autonomia. Si ritiene prioritario che i compiti della funzione di revisione interna debbano essere tenuti ben distinti da quelli dei responsabili delle strutture sottoposte ad audit ed in particolare la funzione di revisione interna, nell'ambito di un ruolo che le è stato sempre riconosciuto, abbia certamente il compito di individuare le debolezze o criticità del processo fornendo i suggerimenti per la loro risoluzione mediante una tempestiva emissione del rapporto di audit che può individuare il grado di priorità nella risoluzione delle anomalie (ad esempio, alta-media-bassa) a cui associare poi gli orizzonti temporali di risoluzione.</p> <p>Si suggerisce di eliminare l'innovazione "indicando i tempi previsti per la loro rimozione ed individuando le persone responsabili al riguardo" e di modificare l'ultimo periodo come segue: "Le risultanze delle attività di revisione svolte in ogni singola area sono comunicate al responsabile della funzione interessata in modo che la stessa provveda alla formulazione di un piano di risoluzione e all'indicazione della relativa tempistica".</p>	<p>che la funzione di Internal Audit è chiamata a dare in coerenza con gli orientamenti EIOPA (GL 37). L'IVASS ha integrato lo schema di regolamento in tal senso, senza attribuire alla funzione di revisione interna alcuna responsabilità della rimozione delle criticità riscontrate.</p> <p>L'art. 15 <i>bis</i> del nuovo schema di regolamento n.20/2008 sarà riformulato al fine di evitare fraintendimenti possibili al riguardo.</p>
<b>2</b>	<b>AIIA</b>	<b>Osservazioni generali</b>	<p>L'Associazione Italiana Internal Auditors, parte dell'<i>Institute of Internal Auditors</i>, ha nella propria <i>mission</i> la promozione dello sviluppo della professione del revisore interno nel contesto di una sana e consapevole cultura del controllo interno. In tal senso propone iniziative dirette non solo al mondo professionale di riferimento, ma a tutti i principali attori aziendali. Queste attività sono svolte nel convincimento che la materia dei controlli interni non sia di esclusiva competenza della nostra figura professionale. In questa ottica, l'Associazione intende fornire - attraverso il proprio Comitato Assicurativo - un contributo</p>	

				<p>professionale ed apolitico al meritevole percorso che questo rispettabile Istituto di Vigilanza sta da anni perseguendo per allineare la <i>governance</i> delle compagnie italiane non solo alle normative comunitarie, <i>Solvency II in primis</i>, ma anche alle <i>best practice</i> internazionali.</p> <p>In termini generali, l'Associazione apprezza il documento in pubblica consultazione il quale, seppur cogliendo appieno gli elementi chiave del documento "EIOPA - Final Report on Public Consultation No. 13/008 on the Proposal for Guidelines on the System of Governance" emesso il 27.9.2013, mantiene la struttura di fondo dell'attuale Regolamento 20, permettendo così un adeguamento armonico delle imprese. A maggior supporto di questo percorso, e anche per tener conto delle specificità italiane, si espongono di seguito alcune considerazioni migliorative, con particolare attenzione alle tematiche a diretto impatto della funzione auditing, che si auspica trovino positivo riscontro nella versione definitiva.</p>	
<b>3</b>	<b>Anonimo</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<p>Uno dei principali problemi che riscontro è l'implementazione della separatezza tra le funzioni operative e quella di controllo di risk management. La norma ha sempre utilizzato il verbo "concorrere" che interpreto come formulare un proprio giudizio indipendente e/o un proprio indipendente calcolo di misura relativamente ad un rischio o al sistema dei rischi proprio per concorrere a fornire elementi utili per scelte strategiche sostenibili. L'indipendenza della funzione di secondo livello rispetto alle funzioni operative che quotidianamente assumono e gestiscono i rischi con il fine della massimizzazione dei risultati, ha l'obiettivo di garantire il rispetto dell'appetito per il rischio definito dal CdA. Data la doppia visione risk based della funzione di controllo e performance based della funzione operativa, il CdA dovrebbe documentare</p>	<p>Si prende atto delle patologie descritte nel commento, che si possano essere affrontate attraverso l'ordinaria attività di vigilanza, laddove denunciate o riscontrate.</p> <p>Da un punto di vista normativo, si ritiene che il Regolamento indichi con chiarezza, ai vari livelli, la distinzione dei compiti e ruoli in materia di individuazione e valutazione dei rischi.</p> <p>In linea generale, si ritiene che il RM debba entrare nel merito</p>



			<p>nei propri verbali le scelte: <i>"l'impresa documenti in maniera adeguata le decisioni adottate al livello di organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, nonché le modalità con le quali si è tenuto conto delle informazioni fornite dal sistema di gestione dei rischi"</i> (<b>Orientamento 7</b>). In alcune compagnie il Risk Manager è un membro del CdA.</p> <p>Le interpretazioni a mio avviso errate che a volte vedo implementate sono:</p> <p>1. Le funzioni di business (finanza, prodotti, etc) hanno competenze specifiche molto forti e hanno implementato metriche sia di stima dei ritorni attesi sia di valutazione dei rischi. A volte il risk manager non sa valutarle, non sa interpretare gli output o le tabelle numeriche fornite, non sa fornire un suo giudizio. In tal caso, i risk manager desiderano o pretendono di "lavorare insieme", "affermano di dare un supporto" (atteggiamento corretto ma solo tra le funzioni di controllo) pensando di rispettare la norma che impiega invece il verbo "concorrere". Con riferimento al Rischio, sui tavoli di lavoro/comitati, ci si aspetterebbe che ogni funzione (risk management e funzione operativa) porti il proprio lavoro/giudizio in modo che ci sia l'opinione del risk taker (visione performance based) e l'opinione del risk manager (risk based). Spesso, invece, le due funzioni portano un unico lavoro "fatto insieme" o "condiviso". Portano una unica opinione che poi diventa quella del CdA. Il lavoro è fatto tra l'altro, di solito, da solo una delle due funzioni che quindi poi si sostituisce al cda: fa da "supplente" al CdA come poi si vantano di dire.</p> <p>Il risk manager interpreta il wording "gestione dei rischi", utilizzata dalla norma con riferimento al processo di "risk management" per il secondo livello, anche quando è evidente che si riferisce alla gestione dei rischi di primo</p>	<p>delle valutazioni dei rischi (anche quelli tecnici) al fine di valutarne in modo adeguato gli effetti che ne derivano. Ciò non implica né preclude la possibilità per il RM di avvalersi della collaborazione delle unità operative (tecniche) direttamente correlate al rischio.</p>
--	--	--	---	--



livello della funzione operativa. Quindi spesso pretende che la funzione operativa **A)** relazioni e risponda a lui (risk manager) che "inoltra" le valutazioni della funzione operativa al CdA come se fossero sue (a questo punto manca l'attività del risk manager che di fatto fornisce come sua quella della funzione operativa); **B)** non concorda con la funzione operativa e "impone" delle scelte operative che non gli competono (questo accade quando il risk manager prima di fare il risk manager ricopriva un ruolo di gestore di un particolare rischio e ha delle frustrazioni che lo portano a sostituirsi alla funzione operativa owner di quel rischio).

2. Il risk manager spesso non sa fare valutazioni di rischio quindi fa audit sulle funzioni operative: a volte controlla le procedure (per i rischio operativi), a volte controlla il calcolo numerico (come controllo di secondo livello sui rischi tecnici e finanziari). Anche il rischio operativo utile per valutare l'assorbimento di capitale, per decidere dove investire delle risorse per intensificare i controlli o acquistare coperture o porre in essere dei presidi, in realtà si concretizza solo in giudizi sulla procedura "consigliando" la variazione (compiuto eventualmente dell'audit) anziché fornire il trade off tra beneficio dell'investimento e costo dell'implementazione.

3. A volte la funzione di risk management interpreta la separatezza delle funzioni ricalcolando indicatori di rischio o viene preteso di suddividere il calcolo di alcuni indicatori tra la funzione operativa e quella di controllo (5 indicatori li calcola una funzione, 5 li calcola un'altra). Spesso tali indicatori poi non vengono elaborati in modo da fornire un giudizio/assessment/valutazione del rischio utile per una discussione sull'assunzione e la gestione del rischio (strategie) ma rimangono indicatori tradotti in numeri sterili per i CdA.

			<p>Ciò premesso, le mie proposte di modifica hanno l'obiettivo di specificare il wording ove a mio avviso si possono annidare misunderstanding che di solito sono interpretazioni strumentali a lotte di potere tra funzioni operative e di controllo. Purtroppo la funzione di risk management è spesso "innamorata" di numeri e ha l'obiettivo di aumentare la sfera dei calcoli (rischiando di diventare una funzione operativa di laboratorio di indicatori e tabelle) anziché istruire delle valutazioni.</p> <p>Infine suggerirei, ove ha senso, di esplicitare il riferimento al rischio credito: ho constatato che questo rischio è pesantemente sottostimato malgrado sia stato una tra le principali cause delle crisi degli ultimi anni che ha fatto emergere le lacune sia della modellistica sia della governance del rischio stesso. Seguendo la classificazione dell'articolo 19 inoltre il rischio credito è correttamente distinto dal rischio mercato. Nelle società non sempre il rischio credito fa capo per intero alla stessa persona che gestisce il rischio mercato. Spesso il rischio mercato è ben documentato mentre il rischio credito non lo è e viene gestito e fatto rientrare nel rischio mercato in modo semplificato anche quando per alcune fattispecie non è appropriato e non è relativo a prodotti finanziari. Il modello per la valutazione del merito di credito di un emittente è spesso molto debole.</p>	
<b>4</b>	<b>CROFI</b>	<b>Osservazioni generali</b>	<p>Si suggerisce la possibilità di permettere alle imprese di introdurre una funzione/struttura di coordinamento delle funzioni di controllo di secondo livello, fermo restando i rispettivi riporti al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Le disposizioni regolamentari, in coerenza con le norme e gli orientamenti internazionali nonché con quelli del settore finanziario, prevedono e disciplinano le funzioni di <i>compliance</i>, di gestione del</p>



					rischio e di revisione interna. Dette funzioni, per i compiti rispettivamente ad esse assegnati, rispondono direttamente all'organo amministrativo che, a sua volta, svolge un ruolo di orientamento e di coordinamento tra le stesse e con la struttura. Ciò si evince con maggior chiarezza dall'articolo 5 del nuovo schema di regolamento n. 20/2008.
5	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<p>1. Il Regolamento 20 verrebbe modificato inserendo ovunque il concetto di valutazione prospettica. Auspichiamo che la valutazione prospettica debba essere fatta in logica Solvency 2 e non più in logica Solvency 1. Questo vale sia per la singola compagnia che per il gruppo.</p> <p>2. Si ritiene inoltre necessario che venga chiarita la definizione/accezione di "gruppo" (non presente tra le definizioni): ove lo richiami, il Regolamento sembra far riferimento all'ambito di "gruppo assicurativo" salvo che all'art. 27 comma 5 e all'art. 28 bis nei quali sembra invece essere riferito al perimetro delle imprese ricomprese nell'area della vigilanza supplementare. A tal proposito: - si ritiene opportuno sostituire, ove presente nel</p>	<p>Nelle more dell'entrata in vigore del regime <i>Solvency II</i>, la valutazione attuale e prospettica dei rischi cui l'impresa è esposta, può essere effettuata anche con ottiche diverse da quelle tipiche di <i>Solvency II</i> che siano ritenute più idonee dall'impresa a rappresentare il proprio profilo di rischio. Si richiama altresì la risoluzione di cui al commento n.1</p> <p><b>Proposta non accolta</b> <b>Sono comunque state apportate modifiche per chiarire meglio il testo.</b> Il Regolamento n. 20/2008 rivisto in coerenza con la Direttiva <i>Solvency II</i> e con gli orientamenti EIOPA, nell'ambito</p>

			<p>Regolamento, il termine “gruppo” con “gruppo assicurativo”;</p> <p>- si rappresenta l’assoluta impossibilità, di fatto e di diritto, di Intesa Sanpaolo Vita di dar corso, rispetto alla consolidata Fideuram Vita, ai nuovi adempimenti previsti dai citati articoli rispetto alle imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare; ciò in considerazione della totale indipendenza e autonomia commerciale, gestionale e giuridica delle due Compagnie; si rammenta che Fideuram Vita non rientra nel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita e non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa.</p> <p>Nello specifico, in tutti i casi in cui viene dato rilievo all’area della vigilanza supplementare, si chiede di prevedere opportune esclusioni per le imprese che, benché in essa incluse, da un punto di vista sostanziale non sono in alcun modo coordinate dalla consolidante quanto alla gestione e ai controlli.</p> <p>3. Si suggerisce infine, considerando che le metriche di calcolo delle quantità previste dalla normativa Solvency 2 non sono ancora definitive, di spostare tutte le indicazioni che contemplano logiche inerenti il nuovo regime di vigilanza dal presente schema di Regolamento alla Lettera al mercato. Ove così non fosse le imprese si troverebbero a essere soggette a un sistema regolamentare basato su metriche non ancora definitivamente fissate e approvate.</p>	<p>del sistema di gestione dei rischi cui il gruppo è esposto, prevede che la capogruppo debba considerare non solo i rischi che gravano sulle singole imprese appartenenti al gruppo assicurativo, ma anche quelli derivanti da imprese appartenenti al più esteso perimetro della vigilanza supplementare.</p> <p>La formulazione dell’articolo 27 è stata precisata in tal senso.</p> <p>Si richiama la risoluzione relativa al commento n. 1</p>
<b>6</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>Osservazioni generali</b>	<p>Da un punto di vista generale, tale prima azione di adeguamento alle linee guida emanate dall’EIOPA, essendo l’inizio di un processo di avvicinamento all’entrata in vigore della Solvency II non ancora completato, presenta alcuni passaggi la cui <i>ratio</i></p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo</p>



potrebbe sfuggire agli operatori e agli interpreti. Ci si riferisce soprattutto a quegli articoli che intendono preparare il terreno agli interventi regolamentari dell'IVASS che seguiranno da qui ai prossimi mesi. A tal riguardo auspichiamo che codesto Istituto possa meglio precisare, anche tramite relazione accompagnatoria o future lettere al mercato, il perimetro concreto degli interventi più significativi, al fine di permettere alle imprese di individuarne immediatamente le finalità pratiche e l'impatto operativo, agevolandone così un più efficiente e rapido recepimento.

Una seconda osservazione metodologica riguarda poi i gruppi.

Si rileva come la nuova versione del Regolamento continui a fare riferimento al gruppo assicurativo e alla sua capogruppo. In ciò si rileva una discrepanza rispetto alle previsioni e alla *ratio* sia direttiva Solvency II, sia degli *Orientamenti sul sistema di governance* pubblicati dall'EIOPA.

Ciò che infatti appare chiaro, soprattutto da una lettura della Sezione III dei citati Orientamenti (rubricata *Requisiti specifici per la governance del gruppo*) è la volontà di fissare requisiti idonei per la *governance* interna dell'intero gruppo, inteso in senso esteso e, dunque, ricomprendente tutte le entità partecipate e controllate, attribuendo un ruolo centrale di coordinamento e monitoraggio alla c.d. "*entità responsabile*" dello stesso (soggetto che potrebbe anche essere diverso dalla capogruppo assicurativa).

L'orientamento n. 48 dell'EIOPA, infatti, statuisce che: "*1.87. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero*

Si richiama la risoluzione relativa al commento n.5 e si fa presente che nelle more del completamento del quadro normativo europeo, l'Istituto ritiene più efficace implementare gli orientamenti EIOPA con un approccio graduale, fondandosi sull'impianto normativo attualmente in vigore in tema di gruppo assicurativo - che già prevede un ruolo centrale per l'impresa capogruppo (artt. 82 e segg del CAP e dai Regolamenti ISVAP nn. 15 e 20/2008) - ed integrandolo attraverso una maggiore enfasi ai collegamenti già attualmente previsti (art. 13 Regolamento 20/2008) con la vigilanza supplementare (art. 210 e



			<p><i>assicurare che l'impresa madre di assicurazione o riassicurazione o la società di partecipazione assicurativa individuino l'entità responsabile e la segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo". In linea con tale previsione, ogni altro orientamento riferibile al tema della governance di gruppo fa poi riferimento esclusivamente alla suddetta entità responsabile.</i></p> <p>Che l'obiettivo della direttiva Solvency II e dell'EIOPA sia dunque quello di profilare, gestire e monitorare i rischi di tutto il gruppo (e, dunque, non solo del gruppo assicurativo) trova conferma sia nella definizione di gruppo di cui all'art. 212 della direttiva (che non riguarda il solo gruppo assicurativo), sia nell'orientamento n. 51: "1.91. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile tenga conto, nel proprio sistema di gestione dei rischi, dei rischi a livello sia individuale sia di gruppo e delle relative interdipendenze, in particolare: a) rischio di reputazione e rischi derivanti da operazioni intragruppo e concentrazioni di rischi, compreso il rischio di contagio, a livello di gruppo; b) interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento delle attività attraverso entità differenti e in giurisdizioni differenti; c) rischi derivanti da entità di paesi terzi; d) rischi derivanti da entità non regolamentate; e) rischi derivanti da altre entità regolamentate".</p> <p>Gli artt. 26 e ss del Regolamento in esame hanno invece trasferito sulla capogruppo (di gruppo assicurativo) tutti gli adempimenti che l'EIOPA attribuisce all'entità responsabile. A nostro avviso, questo non è anzitutto coerente con gli obiettivi fissati dalla Solvency II, che non limita il proprio campo di intervento al solo gruppo assicurativo. Inoltre, si segnala che la capogruppo, ove</p>	<p>segg del CAP e Reg ISVAP 18, 25/2008).</p> <p>Il testo è stato dell'articolo 27 è stato rivisto per chiarire ulteriormente le norme applicabili.</p>
--	--	--	---	---

			<p>non sia anche l'entità responsabile del gruppo inteso in senso lato, potrebbe non avere gli strumenti, le informazioni e i dati necessari ad assicurare l'espletamento degli adempimenti, in particolare quelli che coinvolgono le società elencate all'art. 27, comma 4, che presuppongono una visione del gruppo nel suo insieme, e non solo delle società facenti parte del gruppo assicurativo.</p> <p>Ci rendiamo conto che un allineamento regolamentare con i dettami dell'EIOPA, per quanto riguarda la <i>governance</i> a livello di gruppo, possa non essere materia di sola competenza IVASS, in quanto potrebbe impattare anche su altre vigilanze che, nella propria regolamentazione, devono già considerare indicazioni e parametri europei di solvibilità a livello di gruppo (si veda ad esempio Basilea II per le banche).</p> <p>Ci chiediamo pertanto se, in un sistema sempre più interdisciplinare e intersettoriale, non sia opportuno ed efficiente prevedere la redazione di un regolamento congiunto IVASS/Banca d'Italia/Consob dedicato alla sola <i>governance</i> dei gruppi e dei conglomerati finanziari.</p>	<p>Si è preso nota del suggerimento anche in considerazione degli sviluppi legati ai lavori internazionali in materia.</p>
<b>7</b>	<b>ORDINE DEGLI ATTUARI</b>	<b>Osservazioni generali</b>	<p>Una volta conclusasi la pubblica consultazione il Regolamento 20 entrerà in vigore e le imprese dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro il 30 giugno 2014; si evidenzia tuttavia che tante delle modifiche presenti nel regolamento, di fatto, anticiperanno parecchi aspetti della Direttiva SII prima della sua effettiva entrata in vigore (annunciata per il 1 gennaio 2016) comportando un grosso <i>effort</i> di anticipazione delle scadenze operative previste da parte delle Compagnie.</p> <p>Si pensi, ad esempio al Sistema di Gestione dei Dati previsto dall'articolo 12bis: le disposizioni di questo articolo hanno un impatto notevole e presuppongono una pianificazione di medio-lungo termine con coinvolgimenti</p>	<p>Cfr risoluzione al commento n. 44</p>

				importanti dell'area Information Technology. Si potrebbe, a tale, fine prevedere una scadenza successiva per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento e richiedere informative alle imprese in merito ai processi di adeguamento che nel frattempo sono in corso di realizzazione.	
<b>8</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<p>Si rileva l'utilità di inserire una definizione del termine "dati", utile a circoscrivere il perimetro di applicazione del neointrodotta art. 12-<i>bis</i>, che si ritiene debba riguardare esclusivamente i dati necessari ai fini della predisposizione della reportistica di cui al terzo pilastro della direttiva Solvency II (in particolare ci riferiamo alle relazioni SFCR - <i>Solvency and Financial Condition Report</i> e RSR - <i>Regular Supervisory Report</i> così come ai <i>Quantitative Reporting Templates</i>).</p> <p>Definizione di "gruppo assicurativo" e "capogruppo": si vedano le osservazioni generali in materia di gruppi.</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b></p> <p>Il testo dell'art. 12 bis è stato riformulato per chiarire che l'impresa deve disporre di dati completi ed aggiornati sugli elementi che possono avere effetto sul proprio profilo di rischio e sulle valutazioni di solvibilità. Si tratta quindi di un insieme piuttosto ampio che comprende, tra l'altro dati relativi a: investimenti, riserve tecniche, elementi oggetto di requisito di capitale, poste di bilancio contabile. Si applica un principio di materialità. Vedi risoluzione al commento n. 44</p> <p>Si richiama altresì la risoluzione di cui al commento n. 5.</p>
<b>9</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>3</b>	<b>1, lett. d)</b>	Si vedano le osservazioni generali in materia di gruppi.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n.5
<b>10</b>	<b>Biffi</b>	<b>4</b>	<b>titolo</b>	"Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi". Mi sembra più coerente con il contenuto dell'articolo, anche	<b>Proposta non accolta</b> Il sistema di gestione dei rischi

				se l'art. 18 entra più nel dettaglio del sistema di gestione dei rischi.	è descritto nel Capo IV; in particolare l'art. 18 ne descrive gli obiettivi.
<b>11</b>	<b>Biffi</b>	<b>4</b>	<b>1 e 2</b>	"...sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi..."	Vedi risoluzione inerente al commento n. 10
<b>12</b>	<b>Biffi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	L'articolazione dei compiti e delle responsabilità di tali organi, delle funzioni e delle attività aziendali oppure e le attività aziendali deve essere chiaramente definita.	<b>Proposta parzialmente accolta.</b> La seconda parte del comma 3 è stata modificata per rendere più chiaro il testo.
<b>13</b>	<b>ANIA</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	Si segnala al riguardo che le previsioni di cui all'art. 44 della direttiva Solvency II e le Linee Guida 16 non prevedono presidi per ogni rischio aziendale. I rischi a cui è esposta la compagnia dovrebbero essere individuati sulla base delle modalità previste dall'art 19 del Regolamento stesso, al termine del quale si individuano i presidi rispettivi. "L'articolazione dei compiti e delle responsabilità di tali organi, delle funzioni e delle attività aziendali deve essere chiaramente definita".  E' possibile esplicitare cosa si intende: ad esempio, può essere idoneo un organigramma accompagnato dai nuovi documenti e dalle nuove policy richieste da questo regolamento (es. policy di valutazione attuale e prospettica dei rischi citata nell'art 5 comma 2 lettera e), "documento in cui sono definiti i) i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati ausiliari e delle funzioni di risk management, di compliance e di revisione interna; ii) ..." )	L'impresa definisce i rischi cui è esposta, anche secondo una visione prospettica, ed individua i presidi, presenti e futuri, ad essi relativi.  <b>Proposta non accolta</b> Il nuovo schema regolamentare non intende limitare l'autonomia dell'impresa nella definizione dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali nonché delle funzioni e delle attività aziendali.
<b>13 bis</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>5</b>		L'Orientamento n. 6 dell'EIOPA prevedono che: "1.24. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa garantisca di essere diretta effettivamente da	La presenza di organi collegiali nell'amministrazione e nella gestione dell'impresa nonché un

				almeno due persone. Questo significa che qualsiasi decisione importante dell'impresa vede coinvolte almeno due persone che dirigono effettivamente l'impresa prima dell'attuazione della decisione". Si rileva che una tale indicazione non si ritrova invece nelle modifiche apportate al Regolamento n. 20. Ove codesto Istituto ritenesse di dover integrare il testo del Regolamento inserendo una tale previsione, chiediamo sia chiarito che cosa si intende per "direzione effettiva" e come il coinvolgimento preliminare dei direttori debba operativamente espletarsi prima dell'attuazione della decisione.	adeguato e presidiato sistema di deleghe già soddisfa tale principio (art. 5.2, b e 5.2.c).
<b>14</b>	<b>CROFI</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	Si chiedono chiarimenti sulle implicazioni e sulle differenze dei paragrafi di nuova introduzione lettere: d), g), h), j).	La lettera d) afferisce al sistema dei controlli interni; la lettera g) riguarda la politica di gestione del rischio; la lettera h) si riferisce ad altre politiche gestionali, in coerenza con la politica di cui alla lettera g); la lettera j) si riferisce ad un documento informativo su compiti, responsabilità, flussi informativi, coordinamento e interazioni tra funzioni/organi.
<b>15</b>	<b>ANIA</b>	<b>5</b>	<b>2, lett. a)</b>	Dato che tale disposizione trae ispirazione dal punto 1.19 degli Orientamenti sul sistema di governance, EIOPA-CP-13/08/IT (1.19. <i>"Simili strutture dovrebbero poter essere adattate entro un periodo di tempo congruo ai cambiamenti degli obiettivi strategici, delle operazioni o del contesto delle attività d'impresa in cui la stessa opera"</i> [ndr. sottolineatura aggiunta]. Nella versione inglese <i>"within an appropriate period of time"</i> .), sarebbe	<b>Proposta non accolta</b> Con il termine "tempestivamente" si vuole assicurare che l'impresa possieda una struttura organizzativa sempre adeguata agli obiettivi strategici ed al contesto di riferimento.

				preferibile impiegare gli stessi termini dell'Orientamento, facendo riferimento ad un "tempo congruo" anziché al criterio della tempestività, non sempre conciliabile con la necessaria gradualità che caratterizza i mutamenti riorganizzativi e strutturali conseguenti ad essi, ai sostanziali cambiamenti di strategie, oltre che alle operazioni straordinarie di riassetto societario e/o di integrazione. Analoghe considerazioni valgono a livello di gruppo.	
<b>16</b>	<b>CROFI</b>	<b>5</b>	<b>2, lett. d)</b>	Si chiedono chiarimenti in merito ai contenuti della politica relativa alle funzioni di risk management, di compliance e di revisione interna nell'ambito delle direttive in materia di sistema dei controlli interni.	Il contenuto minimale delle politiche di indirizzo è riportato nel nuovo allegato 1.
<b>17</b>	<b>Biffi</b>	<b>5</b>	<b>2, lett. e)</b>	..approva gli esiti delle valutazioni e li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Non capisco la necessità e le implicazioni dell'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo dell'esito delle valutazioni fatte dalla struttura. Credo che l'Organo amministrativo possa solo prenderne atto e deliberare azioni per la gestione di tali rischi o definire nuove soglie di tolleranza o nuove strategie di gestione. Che responsabilità hanno gli amministratori rispetto a tale deliberazione? Possono modificare un giudizio fornito dalla funzione operativa e/o dal risk manager? Vedi anche commento all'art. 19-bis, comma 5.	La disposizione è in linea con la volontà delle linee guida e con lo spirito <i>Solvency II</i> , di rendere l'organo amministrativo sempre più consapevole delle deliberazioni che è chiamato ad assumere
<b>18</b>	<b>ANIA</b>	<b>5</b>	<b>2, lett. e)</b>	- Gli articoli 5 e 19 bis non sembrano tracciare i ruoli ed i processi interni, che di fatto coinvolgono le strutture competenti nella valutazione prospettica dei rischi, da condividere con l'Alta Direzione, e successivamente da sottoporre alla valutazione dell'organo amministrativo. Infatti, il paragrafo 1.31 degli Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi	I ruoli e responsabilità devono essere chiaramente definiti nel documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera j).



				<p>ORSA) precisa che "ai sensi dell'articolo 45 della direttiva Solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'organo amministrativo, direttivo o di controllo dell'impresa partecipi attivamente alla valutazione prospettica dei rischi, ivi compreso indicando le modalità di svolgimento della valutazione e mettendone in discussione i risultati".</p> <p>- Si interpreta il punto e) dell'art. 5 comma 2 come Politica per la valutazione prospettica dei rischi di cui all'orientamento 7 del CP 13/09 IT, laddove si richiede la descrizione della sola componente prospettica. La valutazione attuale dei rischi richiesta al punto e) è già soddisfatta da quanto richiesto nel "Nuovo Allegato 1" al Regolamento, con riferimento alla sezione relativa alla "Politica di gestione dei rischi" al punto a), che riporta "definizione delle categorie di rischio (.....) e i metodi per misurare i rischi". Si propone, pertanto, di eliminare il termine "attuale" o di consentire, in altro modo, che le due politiche siano contenute in un unico documento.</p>	
19	ANIA	5	2, lett. f)	<p>Si propone di rivedere l'espressione "determina" con "approva".</p>	<p><b>Proposta non accolta.</b> In linea con gli orientamenti EIOPA la determinazione della propensione al rischio dell'impresa rientra tra i compiti dell'organo amministrativo.</p>
20	Jenny.Avvocati	5	2, lett. f, i)	<p>Si chiede a codesto Istituto di chiarire se vi sia una qualche differenza tra il termine "determina" (di cui alla lettera f) e il termine "definisce" (di cui alla lettera i). Ove non vi fossero differenze sostanziali si chiede di modificare il testo della norma utilizzando un unico termine, per chiarezza interpretativa.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> L'interpretazione della disposizione risulta chiara. I due termini utilizzati non differiscono nella sostanza.</p>
21	ANIA	5	2, lett. g) e h)	<p>Si chiede conferma della circostanza che mentre la lettera g) si riferisce all'adozione di una politica generale</p>	<p>Vedi risoluzioni alle proposte di cui ai commenti nn. 14 e 18.</p>

				<p>di gestione del rischio, che contenga le informazioni indicate nell'Allegato 1 dello Schema di Regolamento 20/2008, la successiva lettera h), invece, si riferisce a diverse ed autonome politiche, che verranno predisposte nel dettaglio con riferimento ai temi di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere e), f) e g).</p> <p>Per quanto riguarda l'Allegato 1, in materia di gestione del rischio operativo è stato richiesto che la politica di gestione del rischio comprenda anche l'individuazione di metodologie che identifichino i rischi operativi potenziali desumibili in condizioni particolari (anche eventi esterni). Al riguardo, si rileva che gli Orientamenti sul sistema di governance, EIOPA- CP-13/08/IT, si limitano ad indicare che, al fine della gestione del rischio operativo, l'impresa debba elaborare ed analizzare una serie di scenari del rischio operativo sulla base almeno delle seguenti impostazioni:</p> <p>a) problemi relativi a un processo, alle risorse umane o a un sistema fondamentali; b) insorgenza di eventi esterni, senza che ciò sia parte della politica (Cfr. Orientamento 19, paragrafi 1.44 e 1.46.).</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b></p> <p>Il riferimento è stato eliminato dall'allegato 1 ed inserito nel testo del regolamento (art. 18, comma 4). Si ritiene di mantenere comunque la formulazione adottata che lascia all'impresa una maggiore autonomia nella scelta della metodologia che intende adottare in relazione alla gestione del rischio operativo (ivi inclusi scenari di stress).</p>
22	PwC	5	2, lett. g) e h)	<p>Coerentemente con quanto disposto nell'allegato I, ove si fa riferimento alla Politica di gestione dei rischi evidenziando che nella sua elaborazione devono essere presi in considerazione gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione, riservazione etc., si suggerisce di accoppiare le lettere g ed h e si propone la seguente riformulazione:</p> <p>g) approva, sulla base degli elementi di cui alle lettere e) ed f), la politica di gestione del rischio e le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo nonché i piani</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>L'introduzione di lettere distinte corrisponde ad esigenze di maggiore chiarezza ed immediatezza nella consultazione delle disposizioni. Resta comunque fermo il concetto esplicitato nell'articolo 44 della direttiva Solvency II e delle linee guida da cui si evince</p>



				<p>di emergenza (c.d. <i>contingency plan</i>) di cui all'articolo 19, comma 4 al fine di garantire la regolarità e continuità aziendale; in particolare, la politica di gestione dei rischi deve tenere conto degli aspetti connessi ai rischi di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere e) ed f);</p>	<p>l'esistenza di un'area più ampia (relativa alla gestione del rischio) e sotto-aree ad essa riconducibili. Anche l'articolo 18, le politiche di cui all'articolo 5 modificato e il nuovo allegato 1 riflettono tale impostazione.</p>
<b>23</b>	<b>ANIA</b>	<b>5</b>	<b>2, lett. h)</b>	<p>Si chiede di consentire che la politica di riassicurazione non debba necessariamente essere distinta dalla politica dei rischi sottoscrittivi.</p> <p>L'elenco non sembra del tutto allineato con le indicazioni riportate in allegato poiché mancano le politiche relative ad ALM e liquidità.</p> <p>Inoltre, nell'allegato finale non abbiamo individuato un riferimento alla politica di gestione del rischio degli investimenti citata negli Orientamenti di EIOPA.</p> <p>In generale, si ritiene opportuno che le politiche di gestione del rischio degli investimenti, ALM e liquidità siano indicate qualora si faccia riferimento alle politiche di gestione dei rischi.</p>	<p>La disposizione intende attribuire all'organo amministrativo il compito di impartire direttive per entrambi gli aspetti che possono essere recepite in una o più politiche. Tenuto conto dell'approccio di integrazione della vigente normativa a seguito nel recepimento delle linee guida, le varie politiche sono menzionate in punti diversi dei Regolamenti e della lettera.</p> <p>Le indicazioni inerenti alla considerazione nell'ambito della politica di gestione del rischio degli aspetti relativi alla gestione degli attivi e dei passivi (ALM) e della liquidità sono incluse nel rivisto articolo 18 del Regolamento n. 20/2008.</p> <p>Elementi di maggior dettaglio sulla politica degli investimenti sono contenuti nel rivisto art. 8 del Regolamento n. 36/2011.</p>

					Nell'allegato 1 sono riportati gli elementi minimali oggetto di considerazione da parte delle imprese. Si richiama altresì la risoluzione al commento n.22
<b>24</b>	<b>ANIA</b>	<b>5</b>	<b>2, lett. j)</b>	<p>A riguardo, al fine di apportare maggiore chiarezza al contenuto della disposizione e di tutto il Regolamento, sarebbe opportuno inserire, tra le definizioni di cui all'art. 2 dello Schema di Regolamento 20/2008, la definizione di "comitati consiliari", facendo riferimento a quei comitati connessi e/o riconducibili al sistema dei controlli interni (e non anche a comitati che svolgono funzioni ed hanno compiti di diversa natura).</p> <p>Si chiede se quanto indicato al punto 5.2, j,iii), ossia "nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le funzioni operative", possa essere attuato, ad esempio, mediante la presentazione all'organo amministrativo di piani di attività integrati da parte delle funzioni di controllo, comunque nel rispetto delle rispettive responsabilità ed indipendenza.</p> <p>Si suggerisce di eliminare l'ultimo periodo della lettera in esame "Nel definire... controlli interni", in quanto pleonastico e non riferentesi direttamente all'Organo amministrativo, ma all'entità "impresa".</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>Si ritiene che la proposta non contribuisce a chiarire i "comitati consiliari", intendendo per tali infatti i comitati che l'organo amministrativo istituisce al proprio interno con funzioni propositive e consultive su varie materie.</p> <p>Le modalità di attuazione delle forme di coordinamento e di collaborazione con le funzioni operative sono lasciate all'autonomia della singola impresa.</p>
<b>25</b>	<b>AIIA</b>	<b>5</b>	<b>2, lett. k</b>	Si suggerisce di integrare il testo con il richiamo "di cui	<b>Proposta accolta.</b>



				all'articolo 31".	Il testo viene riformulato con il richiamo espresso all'art. 31.
26	PwC	5	2, lett. k), l), m)	<p>Si ritiene che sia compito dell'organo amministrativo definire e approvare le politiche di indirizzo e dell'Alta Direzione definire le procedure di dettaglio in conformità alle direttive ricevute.</p> <p>Premesso ciò, si suggerisce di eliminare le parole "e le procedure" dalle lettere k, l e m</p> <p>k) approva la politica aziendale <del>e le procedure</del> in materia di esternalizzazione</p> <p>l) approva la politica aziendale <del>e le procedure</del> per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità</p> <p>m) approva la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (c.d. <i>reporting policy</i>) <del>e le relative procedure dell'impresa</del>, in coerenza con le vigenti disposizioni normative</p>	<b>Proposta accolta</b>
27	ANIA	5	2, lett. k, l, m)	<p>Il compito di attribuire l'approvazione da parte dell'organo amministrativo non solo delle politiche in materia di controlli interni, ma anche delle procedure sembra contrastare con il ruolo assegnato all'organo amministrativo (indirizzo strategico ed organizzativo) ed all'Alta Direzione (responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli interni) ed, inoltre, rischia di irrigidire il processo di approvazione delle procedure aziendali, laddove, ad esempio, in situazioni di particolare urgenza, può rendersi necessario adottare procedure in tempi celeri ed al di fuori della calendarizzazione delle riunioni dell'amministrativo. Per tale ragione si chiede di attribuire: 1. all'organo amministrativo il compito di approvare le politiche in materia di controlli interni;</p> <p>2. all'Alta Direzione il compito di approvare le procedure di attuazione delle politiche in materia di controlli interni</p>	<b>Proposta non accolta</b> Si rimanda alla risoluzione inerente al commento n. 26. E' compito dell'organo amministrativo approvare anche le procedure da attivare in casi di particolare urgenza



				e di informare l'organo amministrativo dell'avvenuta approvazione delle procedure stesse.	
28	ANIA	5	2, lett. I)	<p>Premesso che l'art. 76 del CAP (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) stabilisce che i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo devono essere stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive sentito l'ISVAP e che tale regolamento è stato adottato con Decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220, si osserva che la politica aziendale in oggetto non può che interpretarsi e limitarsi alle disposizioni ivi previste. Ciò detto, si evidenziano le seguenti criticità interpretative:</p> <p>1. con riferimento al requisito dell'onorabilità, non è agevole comprendere in che cosa, in concreto, si possa tradurre quanto precisato alla lettera b) dell'Allegato 1 dello Schema di Regolamento 20/2008, ove si chiede, in aggiunta a quanto richiesto dalla lettera l) dell'art. 5 del medesimo Schema di Regolamento 20/2008, la "descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di (...) onorabilità". Ciò anche alla luce della circostanza che il Decreto richiamato non sottende alcun carattere valutativo - discrezionale dell'organo amministrativo, chiamato a riscontrare le oggettive situazioni cui consegue la perdita dei requisiti;</p> <p>2. con riferimento al requisito della professionalità e alle competenze tecniche nelle materie indicate nella lettera l), non è chiaro se le stesse possano ritenersi "equivalenti" a quanto previsto, anche in termini di anni di esperienza, dall'articolo 3 del Decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 oppure se si intende inserirne</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>Fermi restando i contenuti del d.m. 220/2011, il nuovo schema di Regolamento n. 20/2008 lascia alla discrezionalità dell'impresa l'individuazione di ulteriori elementi o situazioni ritenuti opportuni in ordine alla possibilità di ricoprire o di continuare a ricoprire la carica o l'incarico assegnati.</p> <p>Fermo quanto sopra, relativamente al requisito di professionalità, detta impostazione è anche in linea con il principio di</p>



			<p>delle nuove; inoltre, sempre con riferimento alla descrizione delle situazioni comportanti una nuova valutazione dei requisiti di onorabilità (lettera b) dell'Allegato 1 dello Schema di Regolamento 20/2008), si chiede conferma che le stesse sono essenzialmente quelle legate alla necessità, a seguito dell'inizio di una nuova attività in uno specifico settore, di commisurare il requisito della professionalità al nuovo settore;</p> <p>3. con riferimento ai requisiti di professionalità e onorabilità applicabili ad altri collaboratori (lettera c) dell'Allegato 1 dello Schema di Regolamento 20/2008), sarebbe opportuno fornire ulteriori indicazioni o criteri per l'individuazione della "rilevanza dei collaboratori non soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità", in modo da poter individuare con precisione i destinatari di tali requisiti.</p> <p>Sarebbe auspicabile, dunque, avere un chiarimento circa il rapporto tra quanto previsto nella lettera l), l'Allegato 1 e il Decreto Ministeriale in commento.</p>	<p>proporzionalità, che caratterizza ancor più il nuovo schema di Regolamento.</p> <p>La stessa discrezionalità è lasciata alle imprese anche in merito all'individuazione dei "collaboratori rilevanti" che non sono soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti di cui al d.m. 220/2011. La valutazione della professionalità di detti soggetti, tra cui i titolari delle funzioni di <i>risk management</i>, di <i>compliance</i> e di revisione interna (nonché dei loro referenti in caso di esternalizzazione delle funzioni) è rimessa all'autonomia organizzativa dell'impresa che si assume la responsabilità delle scelte effettuate</p>	
29	Intesa Sanpaolo Vita	5	2, lett. l)	<p>La previsione in forza della quale l'organo amministrativo è chiamato ad approvare politiche che, tra l'altro, attengano al possesso di adeguate competenze tecniche (e quindi di requisiti di professionalità) dei soggetti</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione inerente al commento n. 28.</p>

				<p>preposti alle funzioni di amministrazione, direzione e controllo si sovrappone all'attuale disciplina (DM 220/11 emanato in attuazione del Codice delle Assicurazioni Private).</p> <p>L'imposizione di requisiti ulteriori, non generali ma variabili in relazione a ciascuna impresa e dalla cui sussistenza discende la valutazione di idoneità alla carica, non sembra possibile attraverso una disposizione regolamentare non correlata a una norma primaria.</p> <p>Non è inoltre chiaro quali siano gli effetti di una valutazione eventualmente negativa, non potendo essere quello della decadenza dalla carica per difetto di una previsione di rango superiore che la preveda.</p> <p>Si segnala inoltre che il riferimento al possesso dei requisiti onorabilità e professionalità dei "referenti interni" in caso di esternalizzazione delle funzioni di risk management, compliance e revisione interna non è coordinato con il dettato dell'articolo 33 comma 3 che per il caso dell'esternalizzazione fa riferimento all'individuazione di "responsabili", mentre il termine "referenti" è utilizzato negli articoli 16 comma 2 lettera a), 21 ter comma 2 lettera a) e 25 comma 2 lettera a) per altra fattispecie (accentramento delle funzioni di controllo all'interno del gruppo assicurativo).</p>	<p>Nella definizione della politica per la valutazione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento al referente e al responsabile del controllo delle attività esternalizzate, l'impresa tiene conto dell'appropriato grado di responsabilità di ciascuna di essi.</p> <p>Si richiama altresì la risoluzione al commento n. 103.</p>
<b>30</b>	<b>Uniqa</b>	<b>5</b>	<b>2 lett. I)</b>	<p>Avendo la compagnia adottato il sistema di governance di tipo dualistico, è corretta l'interpretazione secondo cui l'organo amministrativo (Consiglio di Gestione) valuta la sussistenza dei requisiti anche in capo, tra l'altro, all'organo di controllo (Consiglio di Sorveglianza), considerato che è l'organo di controllo che verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai suoi componenti (art.76 CAP)?</p>	<p>La domanda non è strettamente attinente alle modifiche apportate al regolamento.</p> <p>È una fattispecie specifica già risolta a livello normativo: eg. 20, art.2 lett. i) non è in contrasto con art. 76 del CAP.</p> <p>In ogni caso, eventuali</p>



					situazioni particolari di specifiche imprese potranno essere affrontate in contatti bilaterali con l'Istituto.
31	ANIA	5	2, lett. o)	Il termine "di cui successivamente valuta l'efficacia" andrebbe sostituito con "e che venga informato dell'esito delle stesse" .	<b>Proposta non accolta</b> L'espressione utilizzata è coerente con l'approccio consapevole e proattivo richiesto all'organo amministrativo.
32	AIIA	5	2, lett. o)	Si suggerisce di chiarire la dicitura " <i>dal personale</i> ", che parrebbe definire uno scenario in cui ogni dipendente possa riferire all'organo amministrativo in autonomia rispetto all'alta direzione.	La richiesta di chiarimento riguarda un aspetto già presente nell'originaria formulazione del Regolamento n. 20/2008, senza dare adito a dubbi interpretativi.
33	ANIA	5	2, lett. q)	L'articolo potrebbe terminare con "...e di revisione interna"; si propone di eliminare l'inciso "anche mediante interventi proattivi per garantirne l'efficacia" in quanto implicito nel complesso delle disposizioni previste dal Regolamento in oggetto.	<b>Proposta non accolta</b> L'espressione utilizzata è coerente con l'approccio consapevole e proattivo, richiesto all'organo amministrativo.
34	ANIA	5	3	Bisognerebbe togliere dal testo il termine "esaustivo" in quanto inserisce un'obbligazione di risultato non proprio del CDA. La vecchia formulazione è ritenuta sufficiente a giustificare l'idoneità della struttura organizzativa ad assicurare l'efficacia del sistema dei controlli interni.	<b>Proposta non accolta</b> L'integrazione effettuata accoglie un principio espressamente richiamato negli orientamenti EIOPA sul <i>Reporting</i> .
35	ANIA	5	5	Con riferimento alle politiche di cui al punto d), k) e m) del comma 2 sarebbe importante chiarirne il collegamento con il riferimento all'allegato 1.	<b>Proposta non accolta</b> Il collegamento è richiamato nell'articolo 5, comma 5.
36	ANIA	5	5 e All. 1,	Con riferimento al rischio operativo, tenuto in	L'impresa può definire i limiti di



			<b>Politica di Gestione dei rischi, lett. c)</b>	considerazione anche che la Direttiva Solvency II prevede delle soglie in termini di premi e riserve, si chiede di prevedere anche dati qualitativi nel caso non siano presenti dati storici.	tolleranza di cui all'allegato 1, lettera c) (Rischio operativo) secondo le modalità ritenute più efficaci.
<b>37</b>	<b>Biffi</b>	<b>6</b>	<b>titolo</b>	Comitato di controllo interno e gestione dei rischi. Di solito vi è un comitato consiliare che svolge entrambe le funzioni.	Si è preso nota del suggerimento anche in considerazione degli sviluppi in materia.
<b>38</b>	<b>PwC</b>	<b>7</b>	<b>2, lett. c)</b>	Si formulano le medesime osservazioni fatte all'art 5 comma 2, lettere g) e h) e quindi si suggerisce di riformulare l'articolo nei seguenti termini: c) attua, tenuto conto degli obiettivi strategici, la politica di gestione dei rischi, anche relativamente agli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo;	<b>Proposta non accolta</b> Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 22.
<b>39</b>	<b>AIIA</b>	<b>8</b>		Al fine di limitare le duplicazioni di organismi e aumentare efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno, si suggerisce di valutare l'opportunità di stimolare le compagnie ad assegnare all'organo di controllo anche le funzioni di Organismo di Vigilanza come previsto dall'art 6 comma 4bis del D.Lgs. 231/01 (il cosiddetto OdV 231). In tal senso, si propone un allineamento alle previsioni in vigore per gli istituti bancari contenute nella Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" che recita: "L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza - eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto	<b>Proposta non accolta</b> La scelta dell'allocazione dell'Organismo di vigilanza è rimessa all'autonomia statutaria dell'impresa.

				<i>legislativo. Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione."</i>	
<b>40</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	Si coglie l'occasione per segnalare che il termine "verifica" non appare in linea con quanto riportato in altre normative e in particolare con il TUF. Sarebbe più opportuno sostituire con "...vigila attraverso la disponibilità di Flussi Informativi aziendali dagli altri Organi e dalle Funzioni di Controllo".	<b>Proposta non accolta</b> Su tale aspetto, il testo schema di regolamento n. 20/2008 non ha modificato la versione originaria.
<b>41</b>	<b>ANIA</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	Si propone di tornare alla precedente definizione di "funzioni" cancellando "compiti" di controllo. Diversamente si consentirebbe all'Organo di controllo di poter interferire nel normale svolgimento dell'attività lavorativa dialogando anche con coloro che svolgono attività operative.	<b>Proposta non accolta</b> L'organo di controllo non interferisce con il normale svolgimento dell'attività lavorativa ma esercita, anche in tal caso, il compito di controllore ad esso assegnato.
<b>42</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>8</b>	<b>3, lett. c)</b>	Si coglie l'occasione per segnalare che la dizione "valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni" appare uguale a quanto contenuto all'art. 15 comma 1, che riguarda la funzione di Revisione Interna, anch'essa incaricata di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno.	La richiesta di chiarimento riguarda un aspetto già presente nell'originaria formulazione del Regolamento n. 20/2008, senza dare adito a dubbi interpretativi.
<b>43</b>	<b>Biffi</b>	<b>8</b>	<b>3, lett. f)</b>	"segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un	Vedi risoluzione inerente al commento n. 10

			<p>adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi;"</p>	
<b>44</b>	<b>ANIA</b>	<b>12 bis</b>	<p>Si chiede di dare alle Compagnie un tempo congruo per adeguarsi, anche alla luce degli interventi informatici richiesti (cfr. es. Datawarehouse).</p> <p>Sarebbe auspicabile definire cosa si intenda per "Data quality" in ottica Solvency II. E' corretto ritenere che tale concetto sia analogo alla definizione di cui al COSO Model, SOX, D.Lgs 262/05 ?</p> <p>In particolare, si propone di inserire il concetto di "materialità/ importanza" del "dato" anche storico da tracciare, in ottica di efficienza e contenimento dei costi (di considerevole impatto economico per le imprese).</p> <p>È possibile restringere il campo a riserve tecniche Solvency II e SCR? Di conseguenza quanto all'entrata in vigore, quando richiama temi prospettici sia allineata e modulata alle tempistiche di entrata in vigore di Solvency II. La Direttiva Solvency II prevede un ambito limitato per i requisiti di data quality (es. art. 82, che stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire che "le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotino di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle loro riserve tecniche").</p> <p>La dizione dell'art. 12 bis fa, invece, generico riferimento alle informazioni "sull'attività dell'impresa". Ci si chiede, a tale proposito, se sia possibile allineare l'ambito delle operazioni oggetto del sistema di reporting (già citato anche nell'art. 4, comma 2, lett. c)) a quanto stabilito</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b></p> <p>L'IVASS intende prevedere la preparazione di un piano di implementazione dei nuovi adempimenti entro il 31 ottobre 2014. L'art. 12 bis è stato riformulato in tal senso.</p> <p>Cfr risoluzione al commento 8.</p> <p>La qualità del dato e delle informazioni costituiscono comunque un prerequisito essenziale in ogni processo di elaborazione delle informazioni, come già previsto nell'articolo 12 dell'originario Regolamento n. 20/2008.</p>



				nella Direttiva. La definizione in oggetto sembrerebbe, infatti, molto generica e difficile da attuare in concreto. Il testo normativo non definisce in modo puntuale il perimetro di applicazione delle disposizioni e, nello specifico, le tipologie di informazioni che rientrano nell'ambito dell'accezione di "dati aziendali". Si propone la definizione di un perimetro di tali dati.	
<b>45</b>	<b>PwC</b>	<b>12 bis</b>		<b>Richiesta di integrazione</b> Si propone di integrare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: Sistema di gestione dei dati e delle informazioni (Art. 12 bis).	<b>Proposta non accolta</b> Vedi risoluzione IVASS inerente al commento nn. 8 e 44
<b>46</b>	<b>CROFI</b>	<b>12 bis</b>		Dal momento che le specifiche tecniche per il calcolo delle TP e del SCR non sono state ancora definite, si suggerisce di spostare il contenuto dell'articolo all'interno della Lettera al mercato.	<b>Proposta non accolta</b> Vedi risoluzioni inerenti ai commenti nn. 8 e 44
<b>47</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>12 bis</b>		Si vedano le osservazioni di cui all'art. 2, comma 1 sulla definizione del termine "dati". Con riguardo ai contenuti e alla portata di tale neointrodotta disposizione, chiediamo se la Vigilanza abbia già avuto modo di analizzare gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali o se, in alternativa sia in programma la richiesta di un apposito parere all'autorità Garante per la <i>privacy</i> . Riteniamo possa essere di aiuto alle imprese di assicurazione che dovranno istituire il nuovo sistema di registrazione e di <i>reporting</i> , conoscere preventivamente la posizione del Garante in merito al corretto uso e al regolare trattamento di tali dati, così come alla loro circolazione all'interno e all'esterno del gruppo.	Vedi risoluzioni inerenti ai commenti nn. 8 e 44
<b>48</b>	<b>ANIA</b>	<b>12 bis</b>	<b>1</b>	Si chiede di precisare che cosa si intenda con "operazioni aziendali" rispetto a "fatti di gestione". La portata dell'articolo 12 bis appare di gran lunga più	Vedi risoluzioni inerenti ai commenti nn. 8 e 44.

				<p>ampia rispetto al dettato della direttiva in termini di gestione dei dati. In particolare il comma 1 fa riferimento in modo generico a "operazioni aziendali" e "fatti di gestione". Sembrerebbe introdurre un vincolo di documentazione, storicizzazione, consultabilità con riferimento a qualsiasi attività ed operazione dell'impresa (sia essa relativa a Solvency II oppure no). In particolare la realizzazione dei dettami di tale articolo rientrerebbe nell'ambito di applicazione a partire dal 30 giugno 2014 con ovvie problematiche relative.</p>	
<b>49</b>	<b>ANIA</b>	<b>12 bis</b>	<b>3</b>	<p>Si evidenzia che il perimetro di applicazione del sistema di gestione dei dati della nuova Regolamentazione 20 è molto più ampio della Direttiva. Gli articoli 82 e 121 della Direttiva limitano l'applicazione del sistema di gestione dei dati al calcolo delle riserve tecniche (articolo 82) e al calcolo del requisito di capitale (Articolo 121). La definizione "L'impresa definisce uno standard" appare troppo vaga, cosa si intende per standard e quali limiti esistono?</p>	<p>Vedi risoluzioni inerenti ai commenti nn. 8 e 44.</p>
<b>50</b>	<b>ANIA</b>	<b>12 bis</b>	<b>7</b>	<p>Si chiede di esemplificare il concetto di granularità dei dati da conservare, che non è di immediata comprensione, quanto alla sua interpretazione e applicazione.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> L'IVASS ritiene che, sempre nel rispetto degli articoli 12 e 12 bis del testo rivisto del Regolamento n. 20/2008, la definizione del livello di granularità dei dati sia lasciata all'autonomia dell'impresa.</p>
<b>51</b>	<b>ORDINE DEGLI ATTUARI</b>	<b>15</b>	<b>2, lett. b)</b>	<p>Il requisito previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 dovrebbe essere previsto anche per la funzione di Risk Management all'interno dell'articolo 21 e per la funzione di Compliance all'interno dell'articolo 23.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Il concetto è più genericamente ricompreso negli articoli 21, comma 1 e 23 comma 1.</p>
<b>52</b>	<b>ANIA</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<p>Premesso che alla funzione di revisione interna (come anche alle altre funzioni di controllo) deve essere garantita autonomia ed obiettività di giudizio così da</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b></p>

				<p>preservare la propria indipendenza ed imparzialità, si suggerisce di eliminare l'espressione "anche rispetto all'organo amministrativo". Tale espressione, difatti, rischierebbe di essere priva di concreta efficacia considerato che la nomina e soprattutto la revoca del responsabile della funzione di controllo interno è approvata dallo stesso organo amministrativo, il quale approva anche il piano di audit. Peraltro crea discrepanze con le altre funzioni aziendali di controllo.</p>	Vedi risoluzione al commento n.53
<b>53</b>	<b>AIIA</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<p>Si concorda sulla centralità per la figura dell'internal auditor dell'indipendenza (condizione oggettiva, legata in maniera significativa alle scelte organizzative della società) e dell'imparzialità (che è viceversa una condizione soggettiva, dunque anche connessa ad aspetti di personalità e professionalità del responsabile e degli addetti). Va però sempre ricordato che in particolare l'indipendenza deve essere "nella" impresa e non "dalla" impresa: l'organo amministrativo rimane il massimo responsabile del sistema di controllo interno, ad esso anche il responsabile della revisione interna deve rendere conto del proprio operato. Si ritiene tale punto essenziale a tutela sia dell'organo amministrativo, che altrimenti vedrebbe aree aziendali fuori del proprio alveo di responsabilità, sia dell'auditor, che opererebbe fuori dal Mandato e dunque dalla tutela consiliare. Tale elemento è supportato anche del fatto che questo tipo di indipendenza "totale" viene deputata ad altri organi (Collegio sindacale e Società di Revisione) che sono nominati dall'Assemblea alla quale relazionano sulla loro attività, contrariamente all'auditor interno che relaziona all'organo amministrativo.</p> <p>Nella sostanza, si suggerisce di riformulare il comma come segue <i>"Durante l'esecuzione dell'attività di audit e in sede di valutazione e segnalazione delle relative"</i></p>	<b>Proposta accolta</b>

				<i>risultanze, la funzione di revisione interna svolge i compiti ad essa assegnati con autonomia ed obiettività di giudizio, in modo da preservare la propria indipendenza e imparzialità, in coerenza con le direttive a tal fine definite all'organo amministrativo".</i>	
<b>54</b>	<b>AIIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>1</b>	<p>Si ritiene che la nomina e revoca del responsabile della revisione interna sia sottoposta a valutazione anche di altri comitati endoconsiliari.</p> <p>Si suggerisce quindi il testo <i>"Il responsabile della funzione è nominato e revocato dall'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale e, ove presente, il Comitato di Controllo Interno..."</i>, che si ritiene possa rafforzare l'indipendenza e l'autonomia del responsabile stesso.</p>	<b>Proposta accolta.</b> L'art. 15 bis, comma 1 è riformulato in tal senso.
<b>55</b>	<b>ANIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>2</b>	<p>Il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.</p> <p>Potrebbe risultare ambiguo qui parlare di autorità. Sembrerebbe più opportuno dire che "Il responsabile della funzione è chiamato a garantire l'indipendenza della stessa."</p>	<b>Proposta non accolta</b> Su tale aspetto, il nuovo schema di regolamento non ha modificato la versione originaria. La frase è stata solo spostata dall'art. 15, comma 2, lettera d) all'art. 15 bis comma 2.
<b>56</b>	<b>AIIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>3</b>	<p>Sul tema, si ritiene opportuna una generale considerazione in merito alla pianificazione delle attività svolte dalla funzione di Revisione Interna. L'Associazione Italiana Internal Auditors riconosce la validità dell'approccio di pianificazione "...coerente con i principali rischi cui l'impresa è esposta" (art. 15 bis comma 3) che risulta in linea con gli standard della professione adottati. La funzione però d'altro canto deve prevedere nei piani di lavoro attività specificamente richieste dai Regolamenti emessi dall'Istituto di Vigilanza (quali Regolamento n° 39, 20, 24, 41, 5) nonché attività specificamente richieste da altri Organismi (Organismo di Vigilanza</p>	Le considerazioni svolte non contrastano con le disposizioni regolamentari.

				<p>adottato in recepimento della normativa 231/2001, Organismo di Sorveglianza dei Fondi Pensione, ecc). Tali temi non necessariamente rispondono sempre ad una logica "risk based": si pensi alla gestione dei reclami per una compagnia che, in virtù del canale o delle dimensioni, rileva un numero ristrettissimo di reclami annui.</p> <p>Anche sul comma in questione, sebbene si concordi appieno sulla criticità del sistema informatico, si ritiene anche che gli aspetti IT debbano rispondere al summenzionato "risk based approach". Dunque la frase "Il piano include anche attività di verifica delle componenti del sistema dei controlli interni ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico" appare ridondante in quanto riprende, nell'ordine, la "mission" della funzione come indicata al comma 1 dell'articolo 15 ("monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno") e i compiti della funzione già elencati dal comma 3 dell'articolo 15 alle lettere b) ("la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali") e c) ("l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità").</p>	
<b>57</b>	<b>ANIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>3</b>	<p>Il riferimento al fatto che il piano di Audit sia "...organizzato in modo da fronteggiare le esigenze impreviste..." si presta poco a un articolato normativo ed espone le compagnie a profili di inadempienza non preconfigurabili e mitigabili ex ante se non a fronte di un rilevante incremento di costi non preventivabili. Va verificato se si possa intendere un ricorso eventuale e straordinario a risorse esterne all'impresa.</p>	<p>La disposizione non innova l'originaria formulazione del Regolamento n. 20/2008</p>
<b>58</b>	<b>AIIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>4</b>	<p>Premettendo che si concorda con la facoltà riservata alla revisione interna di effettuare verifiche non previste dal piano di audit, si rileva che l'ultima frase del comma 3 "ai</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> La modifica apportata recepisce la <i>guideline</i> EIOPA n. 37.</p>



				<p><i>piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste”</i> già implica che vi siano dei margini nel piano per interventi discrezionali o su necessità. Si ritiene dunque il comma 4 eliminabile senza impatto della sostanza.</p>	<p>Il comma 3 si riferisce alle sole variazioni significative.</p>
<b>59</b>	<b>AIIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>5</b>	<p>La funzione di revisione interna non può essere responsabile dell'indicazione delle azioni correttive, dei relativi responsabili e dei tempi necessari per la risoluzione delle criticità individuate. Questo assunto comporterebbe che la risoluzione delle anomalie riscontrate sarebbe da attribuirsi in ultima istanza all'operato della funzione di revisione stessa, evitando pertanto ogni conseguenza per i responsabili dei processi stessi che hanno gestito i processi in parola con le debolezze stesse senza intervenire in autonomia. Alla luce dell'osservazione formulata, l'Associazione ritiene prioritario che i compiti della funzione di revisione interna devono essere tenuti ben distinti da quello dei responsabili delle strutture sottoposte ad audit ed in particolare la funzione di revisione interna, nell'ambito di un ruolo che le è stato sempre riconosciuto, ha certamente il compito di individuare le debolezze o criticità del processo fornendo i suggerimenti per la loro risoluzione mediante una tempestiva emissione del rapporto di audit che può individuare il grado di priorità nella risoluzione delle anomalie (ad esempio, alta media bassa) a cui associare poi gli orizzonti temporali di risoluzione. A fronte di tali indicazione i responsabili delle strutture devono, secondo le modalità operative interne, indicare le azioni correttive previste indicando i tempi di risoluzione tenuto conto del grado di priorità indicato dalla funzione di revisione interna. Sempre le modalità operative interne dovranno prevedere i meccanismi di</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b> Nelle more della completa definizione del quadro normativo di Solvency II, l'art.15 bis comma 5 è stato riformulato, mantenendo il riferimento circa l'indicazione da parte della funzione di revisione interna circa i tempi, ma non circa i soggetti incaricati di rimuovere le criticità riscontrate.</p>



				<p>"escalation" verso il Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il piano di risoluzione predisposto dalla funzione auditata si discosti dai suggerimenti forniti e dal grado di priorità determinato dall'audit.</p> <p>Nella sostanza si suggerisce di eliminare l'innovazione "<i>indicando i tempi previsti per la loro rimozione ed individuando le persone responsabili al riguardo</i>" e di modificare l'ultimo periodo come segue: "<i>Le risultanze delle attività di revisione svolte in ogni singola area sono comunicate al responsabile della funzione interessata in modo che la stessa provveda alla formulazione di un piano di risoluzione e all'indicazione della relativa tempistica</i>".</p>	
<b>60</b>	<b>ANIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>5</b>	<p>Si chiede che sia consentito indicare nei rapporti di audit invece che le "persone responsabili" della rimozione delle carenze riscontrate "il ruolo o la struttura".</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b> Vedi risoluzione inerente al commento n. 59.</p>
<b>61</b>	<b>AIIA</b>	<b>15 bis</b>	<b>6</b>	<p>La relazione annuale rappresenta il sunto di un anno di attività della funzione audit. Si concorda con l'opportunità di dare contezza di tutte le verifiche effettuate (eventualmente raffrontate con il piano approvato) e dei risultati emersi sunteggiati secondo gli standard in uso presso la compagnia (quali parametri numerici, semaforici, discorsivi, ecc).</p> <p>Viceversa, anche considerando che l'organo amministrativo riceve nel corso dell'anno (come correttamente richiesto dal comma 5) "<i>la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità</i>" come parte integrante degli audit report, la richiesta di riportare nuovamente nella relazione annuale "<i>i punti di debolezza o carenze rilevate e gli interventi proposti per la loro rimozione</i>" (oltretutto avulsi dal contesto da cui</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b> La relazione, almeno annuale, di cui al comma 6, ha un carattere riepilogativo dell'attività svolta dalla funzione di revisione interna, contenente altresì gli interventi di follow-up, ove effettuati.</p>



			<p>sono scaturiti) rappresenta un inutile appesantimento per una relazione che vuole essere "riePilogativa". Sul punto si suggerisce di lasciare al giudizio professionale dell'internal auditor il livello di dettaglio.</p> <p>Ha invece oggettivamente un livello di granularità eccessiva, oltre che contraria al condivisibile obiettivo di sintesi dichiarato nel precedente comma 5 sugli audit report, l'informativa su: esito della singola verifica, tipologia di intervento, rispetto o meno della tempistica iniziale, soggetto che ha effettivamente portato a termine l'azione migliorativa.</p> <p>Nel complesso, quindi, l'Associazione, anche sulla base degli standard professionali (in particolare la Guida Interpretativa 2500-1 "Monitoraggio delle azioni correttive" che chiede "l'invio al senior management e/o al board di relazioni di audit sintetiche sullo stato delle azioni intraprese in risposta a rilievi e raccomandazioni"), suggerisce di modificare il comma come segue.</p> <p><i>"Il responsabile della funzione di revisione interna presenta, almeno annualmente, una relazione all'organo amministrativo sull'attività svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i principali punti di debolezza o carenze rilevate e gli interventi proposti per la loro rimozione; nella relazione riepilogativa si deve altresì dare conto delle azioni completate e di quelle ancora in fase implementativa alla data della relazione stessa."</i></p>		
62	ANIA	15 bis	6	<p>Nella relazione riepilogativa presentata all'Organo amministrativo devono essere inclusi anche gli interventi di follow-up con indicazione degli esiti delle verifiche, del rispetto dei tempi nonché del tipo di intervento effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate, dei soggetti responsabili di tale rimozione e l'efficacia delle azioni intraprese. I contenuti della relazione dell'Audit</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Vedi risoluzioni inerenti ai commenti nn.60 e 61.</p>

				all'organo amministrativo sono previsti con un grado di dettaglio molto elevato, che rischia di rendere la relazione stessa meno efficace e di difficile leggibilità; in particolare, risulta sovrabbondante la richiesta di elencazione di tutte le verifiche effettuate, con i relativi risultati, punti di debolezza rilevati, interventi proposti per la rimozione; nonché l'elenco dei follow up con indicazione degli esiti, del rispetto dei tempi, degli interventi correttivi, delle persone responsabili e dell'efficacia delle azioni; si potrebbe limitare questa reportistica ai soli rilievi maggiormente significativi? Peraltro le Linee guida EIOPA, al cap. VII – Orientamento 37, si riferiscono più genericamente a "risultanze e raccomandazioni, compreso il periodo di tempo previsto per porre rimedio alle carenze riscontrate e le persone responsabili al riguardo, nonché informazioni sulla realizzazione delle raccomandazioni di audit".	
<b>63</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>15 bis</b>	<b>6</b>	Relazione all'organo amministrativo: il nuovo comma prevede che debba essere presentata all'organo amministrativo una relazione da parte del responsabile della funzione di revisione interna con periodicità almeno annuale. Si richiede se i report trimestrali che l' <i>internal audit</i> è già tenuto ad inviare all'organo amministrativo assolvano già a tale adempimento o se debba, al contrario, essere svolta una ulteriore relazione sintetica e riepilogativa di queste ultime.	Vedi risoluzione inerente al commento n. 61.
<b>64</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>16</b>	<b>2, lett. a)</b>	Si coglie l'occasione per proporre di meglio chiarire l'alternatività tra il modello di esternalizzazione della funzione di revisione interna (per il quale è espressamente previsto il riferimento all'esternalizzazione anche nell'ambito del gruppo assicurativo e al quale si applica l'art. 33 comma 3) e quello dell'accentramento della stessa nel gruppo assicurativo e in particolare la circostanza che la nomina	La questione non è strettamente attinente alle modifiche apportate al regolamento. Si rimanda comunque alla risoluzione di cui al commento 103.



				del referente sia prevista solo nel secondo caso come alternativa alla nomina del responsabile ex art. 33 comma 3.	
65	CROFI	18	1	Si fa riferimento a rischi "prospettici": si richiedono chiarimenti in tal senso ed eventualmente una variazione del wording (si intendono i rischi emergenti?).	Vedi risoluzione inerente al commento n. 1.
66	ANIA	18	1	Si propone che la gestione dei rischi attuali e prospettici non sia richiesta "su base continuativa" ma "su base periodica" lasciando alla funzione responsabile la valutazione della periodicità ritenuta idonea.	<b>Proposta non accolta</b> Vedi risoluzione inerente al commento n. 1.
67	Biffi	18	1	Nel definire le fasi del macroprocesso (individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare) si scrive "misurare". In altri articoli e nel titolo dell'art. 19-bis si parla di "valutare". "Valutare" potrebbe significare una misura o un giudizio qualitativo collegato ad una misura o un giudizio qualitativo. Al comma 4, dell'art. 19-bis, si distinguono le due fasi. A mio avviso sarebbe meglio scrivere "misurare e valutare" oppure solo "valutare" che è un concetto più ampio. Anche il titolo dell'art. 19-bis potrebbe seguire la stessa logica. La stessa considerazione vale per l'art. 27, comma 6.	<b>Proposta accolta</b> Il testo dell'art. 18 (e dell'art. 27) è stato riformulato in tal senso
68	Biffi	18	2	"in linea con la politica di gestione del rischio, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività esercitata". Mi sembra che il sistema di gestione dei rischi debba essere proporzionato ai rischi.	Vedi risoluzione inerente al commento n. 1, relativamente al principio di proporzionalità.
69	ANIA	18	3	Le indicazioni fornite dagli "Orientamenti sul Sistema di Governance" (da 15 a 25) parrebbero figurare una "Politica di gestione del rischio" che stabilisca "come l'impresa gestisce ciascuna categoria [di rischio]": in sostanza il documento della Politica di gestione dei rischi dovrebbe stabilire come l'impresa - gestisca il rischio di sottoscrizione e riservazione, il rischio operativo, di investimento, di liquidità	Il nuovo Allegato 1 al Regolamento 20/2008 stabilisce i contenuti minimali delle politiche di indirizzo, ivi inclusa quella sulla gestione del rischio che, ai sensi dell'art. 18, deve considerare anche il rischio derivante dagli investimenti, la



			<p>- tenga conto dell'allineamento delle attività alle passività - valuti l'uso della riassicurazione e di altre tecniche di attenuazione del rischio. Il disposto dell'art. 18, comma 3, sembrerebbe recepire tale impostazione. Il documento in consultazione, invece, al comma 4 e all'art. 5, elenca le singole politiche che devono essere presentate all'Organo amministrativo. Si chiede conferma di quale debba essere la corretta interpretazione di tali disposizioni del Documento.</p> <p>Si chiede inoltre se il contenuto della politica di riassicurazione debba sempre essere conforme alle disposizioni della circolare ISVAP 574.</p>	<p>cui politica è declinata con maggior dettaglio nel Regolamento Isvap n. 36/2011. Tutte le politiche di indirizzo sono approvate dall'organo amministrativo (art. 5)</p> <p>La Circolare Isvap n. 574 è vigente.</p>	
<b>70</b>	<b>Biffi</b>	<b>18</b>	<b>k</b>	<p>"La politica di gestione dei rischi considera altresì il rischio derivante dagli investimenti, ivi incluso quello di liquidità. aggiungerei: per completezza e il rischio credito" oppure "il rischio derivante dagli investimenti, tra cui rischio mercato, di liquidità, di credito"</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> La politica di gestione dei rischi derivante dagli investimenti include ogni forma di rischio ad essi connessa</p>
<b>71</b>	<b>Biffi</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<p>"Le imprese provvedono a definire le categorie di rischio in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica." Non colgo il legame tra la mera classificazione e la portata o la complessità dei rischi. A mio avviso, la classificazione dipende dalla natura del rischio; alcune sotto-categorie di rischio sono classificati tra una categorie dell'art.19, comma 1, sulla base dell'ownership del rischio. Modificherei in: Le imprese provvedono a definire le categorie di rischio caratterizzate dalla natura del rischio in funzione sia dell'attività svolta e dell'assetto organizzativo sia delle tipologie di rischio a cui l'impresa è esposta in un'ottica</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> L'interpretazione della disposizione risulta già sufficientemente chiara nella sua formulazione.</p>



				attuale e prospettica.	
72	ANIA	19	1	In merito alla valutazione "attuale e prospettica" con riferimento a quest'ultima si ribadisce l'importanza di prevederne l'applicabilità dal 30/06/2015.	Vedi risoluzione inerente al commento n. 1.
73	Biffi	19	3	"la loro possibile aggregazione" modificarei in "la loro possibile correlazione/interdipendenza"	<b>Proposta parzialmente accolta</b> Il testo è riformulato per includere anche il concetto di possibile correlazione tra rischi.
74	ANIA	19	3 e 4	Nel comma 3 andrebbe chiarita l'espressione: "comprendere la loro (rischi individuati) aggregazione". Sembrerebbe, in questo modo, di essere già nel campo della misurazione.  L'espressione: "testare i piani di emergenza" andrebbe chiarita. Sarebbe preferibile l'espressione "valutare". Inoltre, il discorso della loro approvazione andrebbe inserito anche nell'Art. 5 - è già inserito nell'art. 5 co. 2 lett. g).	Si richiama la risoluzione di cui al commento n. 72.  <b>Proposta parzialmente accolta</b> Il testo dell'articolo è stato riformulato accogliendo la proposta, coordinandolo anche l'art. 5, co.2, lett.g).
75	Biffi	19	4	Poiché è stato inserito l'art. 19-bis, sposterei il 4 comma dopo il comma 3 dell'art. 19-bis in quanto questa procedura presuppone la valutazione, in alternativa inserirei un nuovo articolo 19-ter (Segnalazione). Nei commi precedenti è richiesta la continua identificazione dei rischi tramite la procedura di censimento, in questo contesto "Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi...", intenderei la procedura di "segnalazione" (come richiesto nell'art. 18) tempestiva di rischi che possono minare la solvibilità.	<b>Proposta non accolta</b> L'interpretazione della disposizione si ritiene già sufficientemente chiara nella sua formulazione
76	ANIA	19 bis	1	In merito alla valutazione "attuale e prospettica" con riferimento a quest'ultima si ribadisce l'importanza di	Vedi risoluzione inerente al commento n. 1.

				prevederne l'applicabilità dal 30/06/2015.	
<b>77</b>	<b>Biffi</b>	<b>19 bis</b>	<b>3</b>	<p>"I processi di valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti."</p> <p>Modificherei in:</p> <p>"I processi di valutazione dei rischi devono essere adeguati rispetto alla struttura organizzativa e occorre aggiornarle rispetto alle intervenute modifiche sia della struttura stessa sia del contesto di mercato in modo da assicurare che l'impresa, su base continuativa, sia in grado di provvedere alla valutazione in caso di insorgenza di nuovi rischi o il cambiamento di quelli esistenti" oppure identificare l'insorgenza di nuovi rischi o il cambiamento di quelli esistenti, per la relativa valutazione"</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>Vedi risoluzione inerente al commento n. 1</p> <p>Inoltre la disposizione non innova, se non per il richiamo al principio di proporzionalità, l'originaria formulazione del Regolamento n. 20/2008.</p>
<b>78</b>	<b>Biffi</b>	<b>19 bis</b>	<b>5</b>	<p>"Gli esiti delle valutazioni, unitamente alle metodologie utilizzate, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto." Non capisco cosa significa approvare le valutazioni elaborate dalla struttura quindi eliminerei "e approvati". Vedi commento dell'Art. 5, comma 2, lettera e.</p> <p>Propongo la modifica:</p> <p>"Gli esiti delle valutazioni, unitamente alle metodologie utilizzate, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli discussi, assume eventuali decisioni (si potrebbe dettagliare aggiungendo <i>in merito ai limiti della propensione al rischio e della tolleranza del rischio nonché le strategie e le politiche per la gestione e mitigazione dei rischi</i>) che formalizza all'alta direzione ed</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>La disposizione è allineata all'art. 5, comma 2, lett. e), pertanto si rimanda alla chiarimento di cui al commento n. 17.</p>

				alle strutture interessate". Inserirei "e ipotesi" nella frase: "unitamente alle metodologie e ipotesi utilizzate"	
<b>79</b>	<b>ANIA</b>	<b>19 bis</b>	<b>5</b>	L'articolo prevede, come soggetto delle attività dirette alla valutazione dei rischi "l'impresa". Dalla lettura dell'art. 21 molte attività sembrerebbero in capo alla funzione Risk Management. Sarebbe utile una conferma riguardo alla correttezza della predetta interpretazione.	Il regolamento modificato individua con chiarezza i compiti della funzioni di risk management (nel caso specifico rif. Art. 21, comma 1, lett. a e all' art. 5).
<b>80</b>	<b>ANIA</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	In base all'articolo 19 bis è ammessa sia la valutazione qualitativa che quantitativa dei rischi, al variare della famiglia di rischio di riferimento. Pertanto si propone nell' Art 20 comma 1 di prevedere una valutazione qualitativa per quei rischi non quantificabili coerentemente con quanto previsto dall'Art 19 bis comma 2. Il testo dell'articolo 20 (comma 1) fa riferimento ad "analisi prospettiche quantitative" che le imprese effettuano anche attraverso l'uso di stress test, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni. Il testo non sembrerebbe coordinato con quello dell'art. 19bis il quale fa riferimento a: - valutazioni (con relative metodologie) trasmesse all'organo amministrativo - metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale.	<b>Proposta parzialmente accolta</b> Il testo dell'art. 20 è stato riformulato ricomprendendo anche le analisi prospettiche qualitative
<b>81</b>	<b>Biffi</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	"della natura, della portata e della complessità dell'attività", vedi commento all'art. 19-bis, comma 3.	<b>Proposta non accolta</b> Vedi risoluzione inerente al commento n. 1.
<b>82</b>	<b>CROFI</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	Si approfitta dell'occasione per chiedere chiarimenti sull'art. 21 co. 1 lett. c), già esistente nella precedente versione del Regolamento, relativamente all'attività di "validazione" dei flussi informativi.	La questione non è strettamente attinente alle modifiche apportate al regolamento.
<b>83</b>	<b>Anonimo</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. a)</b>	Proporrei la modifica "concorre alla definizione della	<b>Proposta non accolta</b>

				<p>politica di gestione del rischio e alla definizione dei criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi.</p> <p>Come descritto nella Relazione di presentazione pag. 6. ("concorso nella definizione della politica di gestione del rischio e dei criteri e delle metodologie di misurazione dei rischi stessi"), secondo il mio punto di vista i criteri e le metodologie sui quali poi sono richieste le deliberazioni del CdA non possono essere determinati in via esclusiva dal risk management. A mio avviso dovrebbero essere definiti dagli owner del rischio in quanto il risk manager potrebbe non conoscere le tecniche di misurazione di tutte le tipologie di rischio e, se le conosce, la sua opinione potrebbe essere diversa da quella della funzione operativa. Nel caso le due modalità di misurazione fossero divergenti e portassero a diverse valutazioni di gravità del rischio, a mio avviso è il CdA a decidere, documentando la motivazione, quella appropriata per l'impresa. (vedi anche art.12, comma 1, lettera c, del regolamento 36)</p>	Cfr risoluzione al commento n. 3
<b>84</b>	<b>ANIA</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. c)</b>	Si propone di coordinare le disposizioni del presente comma c) con quelle introdotte dal novellato art. 12bis in tema di gestione dei dati.	Si rinvia alla risoluzione di cui al commento n. 44.
<b>85</b>	<b>ANIA</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. d)</b>	Lettera d) si propone di togliere: "anche in termini potenziali".	<b>Proposta non accolta</b> Si fa riferimento alla risoluzione di cui al commento n. 1
<b>86</b>	<b>Biffi</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. d)</b>	"... anche in termini potenziali". Non mi è chiaro se si intende "anche in termini di perdita potenziale" oppure "anche in termini di rischio latente".	La dizione è volutamente ampia per ricomprendere diverse casistiche. Si richiama altresì la risoluzione di cui al commento n. 1.
<b>87</b>	<b>Biffi</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. f)</b>	"verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa e concorre all'effettuazione delle analisi quantitative di cui all'articolo 20;" proporrei:	<b>Proposta non accolta</b> La questione non è strettamente attinente alle modifiche apportate al

				verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica e concorre all'effettuazione delle analisi quantitative di cui all'articolo 20;	regolamento. Si è tuttavia preso nota del suggerimento.
<b>88</b>	<b>ANIA</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. g)</b>	Si chiede di chiarire il ruolo della funzione di risk management in merito alla politica di gestione del rischio e in generale agli aspetti connessi con i diversi rischi (si veda nell'ALLEGATO 1 il riferimento agli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e riservazione, gestione del rischio operativo ecc....).	Si richiama la risoluzione relativa al commento n. 79
<b>89</b>	<b>Biffi</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	"anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali." Modificherei in: "anche richiedendo specifiche forniture di dati, elaborazioni, documentazione ad altre funzioni aziendali". Espliciterei che tra le risorse non si tratta di risorse umane a meno che sia possibile prevedere ad esempio, che una risorsa lavori per un certo periodo dell'anno o part time per la funzione di risk management e per una funzione operativa. A patto che non si tratti di una risorsa molto junior, non verrebbe meno l'indipendenza?	<b>Proposta non accolta</b> L'IVASS lascia all'autonomia dell'impresa la scelta delle soluzioni organizzative più opportune e quindi di attribuire al termine "risorse" il contenuto ritenuto più opportuno, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di separazione tra funzioni operative e di controllo.
<b>90</b>	<b>AIIA</b>	<b>21 bis</b>		Si suggerisce, per analogia, di riportare nell'articolo 21 bis un comma analogo al comma 2 dell'articolo 24, quantomeno relativamente al primo periodo.	<b>Proposta accolta</b>
<b>91</b>	<b>AIIA</b>	<b>21 bis</b>	<b>1</b>	Sostituire il riferimento all'articolo 20 comma 3 con l'articolo 21 comma 3.	<b>Proposta accolta</b> Il testo è stato riformulato in tal senso
<b>92</b>	<b>Uniqa</b>	<b>21 bis</b>	<b>2</b>	Si chiede che il comma 2 venga modificato come segue: "Il responsabile della funzione presenta, una volta all'anno, all'organo amministrativo un piano di attività in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa è esposta e le carenze eventualmente riscontrate".	<b>Proposta parzialmente accolta</b> Il comma è stato comunque riformulato al fine di rendere il testo più chiaro. Trattandosi di programma di

					attività, le carenze eventualmente riscontrate non possono che riferirsi a quelle risalenti ai controlli precedentemente svolti come declinato nel comma 2.
<b>93</b>	<b>CROFI</b>	<b>21 bis</b>	<b>2</b>	Si propone di eliminare il comma, dal momento che sembra attribuire alla funzione di risk management il ruolo di funzione di controllo "ispettiva". Nel caso non fosse accolta la proposta, si suggerisce di riformulare il comma sostituendo alla parola "interventi" la parola "attività".	<b>Proposta parzialmente accolta</b> Si accoglie la proposta di riformulare il comma seppur sostituendo "interventi" con "proposte", espressione maggiormente rispondente alla finalità del disposto normativo.
<b>94</b>	<b>Biffi</b>	<b>21 bis</b>	<b>2</b>	Il responsabile della funzione presenta, una volta all'anno, all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa è esposta e gli interventi che intende eseguire in relazione ai rischi stessi. La programmazione tiene conto anche delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi. Modificherei: Il responsabile della funzione presenta, una volta all'anno, all'organo amministrativo un documento in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa è esposta e le proposte (o programma di attività) sul sistema di gestione dei rischi per garantirne adeguatezza. Tali proposte tengono conto del grado di affidabilità - rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività svolta - delle misurazioni e valutazioni o se vi sono nuovi rischi a cui l'impresa potrebbe essere esposta " Con "interventi" intenderei "proposte di mitigazione dei rischi, di implementazione di nuovi strumenti di analisi di	<b>Proposta non accolta</b> Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 93



				rischio, di reengineering urgenti dei processi di rischio”, in quanto le valutazioni dei rischi sono un’attività continua nel corso dell’anno, ciascuna con la sua periodicità come richiesta dagli artt. 19-bis,20.	
95	ANIA	21 bis	2	Si propone di rivedere il riferimento al programma di attività e relativi interventi che la funzione di Risk Management dovrebbe presentare annualmente.	<b>Proposta non accolta</b> Fermi restando i compiti delle funzioni previsti nelle rispettive disposizioni, il programma, con approccio <i>risk based</i> , ha la finalità di fissare le priorità tra le attività da svolgere e di rappresentare ai vertici gli aspetti di maggior rilievo che impegneranno le funzioni. L’attività del <i>risk management</i> , pur svolgendosi nel continuo ed estendendosi a tutte le aree di rischio, non preclude la possibilità di programmare annualmente la propria attività tenuto conto delle carenze riscontrate, della rilevanza di determinati rischi e dei nuovi rischi cui l’impresa è o sarà eventualmente esposta in funzione delle scelte gestionali pianificate.
96	Intesa Sanpaolo Vita	21 bis	2	Si propone di eliminare il comma, dal momento che sembra attribuire alla funzione di <i>risk management</i> il ruolo di funzione di controllo “ispettiva”, mentre si ritiene che tale funzione, in accordo alla Direttiva Solvency II, debba svolgere un ruolo di controllo di secondo livello, ma senza finalità ispettive. Qualora non venga accolta la	<b>Proposta non accolta</b> Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 95

				proposta, si suggerisce di riformulare il comma sostituendo alla parola "interventi" la parola "attività" e adeguare il resto del comma al nuovo concetto.	
<b>97</b>	<b>CROFI</b>	<b>21 bis</b>	<b>3</b>	Se ne suggerisce l'eliminazione, anche in considerazione del fatto che le relazioni in oggetto risulterebbero de facto coperte dall'articolo 28 comma 2 lettera b.	<b>Proposta non accolta</b> Trattasi di informativa predisposta per diversi soggetti (Organo amministrativo e Autorità di Vigilanza). Ciò non esclude che possa sussistere identità di contenuti.
<b>98</b>	<b>AIIA</b>	<b>21 bis</b>	<b>3</b>	Si suggerisce di modificare e integrare la parte finale del comma come segue: "...sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi".	<b>Proposta accolta</b>
<b>99</b>	<b>ANIA</b>	<b>21 bis</b>	<b>3</b>	Si chiede conferma che la relazione indicata nel presente comma, possa essere la medesima citata nell'art. 28, comma 2, lett. b)	Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 97
<b>100</b>	<b>Biffi</b>	<b>21 bis</b>	<b>3</b>	Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta all'anno, una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei modelli utilizzati per la <i>valutazione e la gestione</i> <del>il presidio</del> dei rischi stessi, sull'attività svolta, sulle <del>verifiche</del> <i>valutazioni</i> effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, proponendo <del>i relativi</del> <i>interventi migliorativi</i> per le valutazioni e <i>i presidi</i> dei rischi.	<b>Proposta parzialmente accolta</b> Il testo è stato riformulato eliminando il concetto di "verifica".
<b>101</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>21 bis</b>	<b>3</b>	Questa relazione appare come un duplicato di quella prevista all'articolo 28 comma 2 lettera b. Si propone pertanto di eliminare il comma in oggetto. Qualora la proposta non fosse accolta, si chiede di chiarire le differenze tra le due relazioni.	<b>Proposta non accolta</b> Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 97
<b>102</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>21 ter</b>	<b>1</b>	Nel definire le condizioni per l'esternalizzazione della funzione di <i>risk management</i> non si fa menzione del fatto	Il comma 2 dell'articolo considera il caso di

				che tale funzione può essere esternalizzata "anche nell'ambito del gruppo assicurativo". Tale menzione è invece presente all'art.16 comma 1 con riferimento alla funzione di revisione interna. Si propone di allineare la disposizione a quella dell'art. 16 comma 1.	esternalizzazione all'interno del gruppo e la sua formulazione riproduce quella dell'art. 16, comma 2.
<b>103</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>21 ter</b>	<b>2</b>	Anche in questo caso si coglie l'occasione per proporre di meglio chiarire l'alternatività tra il modello di esternalizzazione della funzione di revisione interna (al quale si applica l'art. 33 comma 3) e quello dell'accentramento della stessa nel gruppo assicurativo e in particolare la circostanza che la nomina del referente sia prevista solo nel secondo caso come alternativa alla nomina del responsabile ex art. 33 comma 3.	L'interpretazione è coerente con il disposto normativo. Il testo degli articoli 5.2 , 15bis .1, 16.2, 28.1, 36.1 e allegato 1 sono modificati per chiarire meglio tale aspetto. Si richiama altresì la risoluzione al commento n. 23.
<b>104</b>	<b>ANIA</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	Analogamente al commento relativo all'art 19 bis comma 5, riportiamo la seguente osservazione, per la funzione di Compliance. L'articolo prevede, come soggetto delle attività dirette alla valutazione del rischio di non conformità alle norme, "le imprese". Dalla lettura dell'art. 23 molte attività sembrerebbero in capo alla funzione di Compliance. Sarebbe utile una conferma riguardo alla correttezza della predetta interpretazione.	Si rimanda per analogia alla risoluzione al commento n. 79
<b>105</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>23</b>		Si chiede se, con riferimento ad altre normative per le quali siano già previste forme specifiche di presidio specializzato (ad es. normativa sulla sicurezza sul lavoro, <i>privacy</i> ecc.), la funzione di <i>compliance</i> debba essere considerata responsabile, in collaborazione con le altre funzioni specialistiche incaricate, della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e debba procedere alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità. Si chiede inoltre	Tale interpretazione comporta la preventiva valutazione dell'adeguatezza dei controlli specialistici a gestire i profili di rischio di non conformità e non può prescindere, in tali ipotesi, da una graduazione dei compiti in capo alla <i>compliance</i> .



				se, per tutte quelle norme per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato all'interno dell'impresa, la funzione di <i>compliance</i> sia direttamente responsabile del rischio di non conformità.	
106	AIIA	23	2	Si suggerisce di completare il comma con l'indicazione " <i>in coerenza con il documento approvato dall'organo amministrativo di cui all'articolo 5, comma 2 lettera j</i> " già presente nel comma 2 dell'articolo 21.	<b>Proposta non accolta</b> La formulazione adottata, che riprende quella del testo originario del regolamento, risulta già sufficientemente chiara ed è implicitamente già allineata con l'art. 5 comma 2.
107	Intesa Sanpaolo Vita	24	3	Laddove viene citato "un programma di attività" non è contemplata l'ipotesi, come per la Funzione Audit (art. 15 bis comma 4), di effettuare, ove necessario, verifiche non previste dal programma di attività. Si propone l'inserimento di tale possibilità.	<b>Proposta accolta</b> Il testo è stato riformulato in tal senso.
108	Jenny.Avvocati	24	3	Al fine di rendere una completa informativa all'organo amministrativo si propone la seguente modifica del primo periodo del comma 3: " <i>Il responsabile della funzione presenta annualmente all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono identificati e valutati i rischi di non conformità alle norme a cui l'impresa è esposta e sono indicati i relativi interventi di presidio che intende eseguire</i> ". Si conferma la positiva previsione di una programmazione degli interventi che tenga conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli, sia di eventuali nuovi rischi identificati.	<b>Proposta non accolta</b> La formulazione adottata risulta già sufficientemente chiara.
109	AIIA	24	4	Si suggerisce di modificare e integrare la parte finale del comma come segue: " <i>...sui risultati emersi e sulle</i>	<b>Proposta accolta</b>

				<i>criticità riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi".</i>	
<b>110</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	Nel definire le condizioni per l'esternalizzazione della funzione di <i>compliance</i> non si fa menzione del fatto che tale funzione può essere esternalizzata "anche nell'ambito del gruppo assicurativo". Tale menzione è invece presente all'art.16 comma 1 con riferimento alla funzione di revisione interna. Si propone di allineare la disposizione a quella dell'art. 16 comma 1.	<b>Proposta non accolta</b> Per analogia si rimanda alla risoluzione al commento n. 102.
<b>111</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	Anche in questo caso si coglie l'occasione per proporre di meglio chiarire l'alternatività tra il modello di esternalizzazione della funzione di revisione interna (al quale si applica l'art. 33 comma 3) e quello dell'accentramento della stessa nel gruppo assicurativo e in particolare la circostanza che la nomina del referente sia prevista solo nel secondo caso come alternativa alla nomina del responsabile ex art. 33 comma 3.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 103
<b>112</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>26</b>		Si vedano le osservazioni generali in materia di gruppi.	Si rimanda alle risoluzioni ai commenti nn 5 e 6
<b>113</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>27</b>		Si vedano le osservazioni generali in materia di gruppi.	Si rimanda alle risoluzioni ai commenti nn 5 e 6
<b>114</b>	<b>PwC</b>	<b>27</b>	<b>1 e 2</b>	Nel corpo del documento si fa più volte riferimento al concetto di "Governance" e di "Sistema di governance" rispetto ai quali sarebbe auspicabile avere una definizione e contestualizzazione ai fini del presente regolamento.	I riferimenti citati erano già inclusi nella versione originaria del regolamento ed i concetti si ritengono comunque chiari.
<b>115</b>	<b>ANIA</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	Per chiarezza interpretativa, sarebbe opportuno fare un esplicito riferimento al "gruppo assicurativo", e non semplicemente al "gruppo", in particolare, nelle seguenti disposizioni: articolo 27, secondo, quarto, quinto e sesto comma e articolo 28 bis, primo comma dello Schema di Regolamento 20/2008.	Si rimanda alle risoluzioni ai commenti nn 5 e 6
<b>116</b>	<b>ANIA</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	Si propone che l'articolato venga così modificato: "La	<b>Proposta non accolta</b>



				politica della gestione del rischio a livello di gruppo, basata su principi comuni di carattere generale ferme restando le disposizioni regolamentari locali, sia attuata..." al fine di tenere conto della complessità di implementare una policy di gruppo armonizzata.	Il concetto si ritiene già implicito, oltre che già richiamato nello stesso articoli al comma 1.
117	ANIA	27	4 e 5	Si chiede di specificare se il riferimento al gruppo è da intendersi circoscritto al gruppo assicurativo.	Si rimanda alle risoluzioni ai commenti nn 5 e 6
118	ANIA	27	5	Si propone, al fine di far riferimento al gruppo assicurativo di modificare l'articolato come segue : "La capogruppo, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4, valuta, con cadenza almeno annuale, i rischi cui il gruppo assicurativo è esposto in un'ottica attuale e prospettica. Definisce altresì un processo per la valutazione prospettica dei rischi a livello di gruppo assicurativo, che includa quelli che gravano sulle imprese del gruppo assicurativo, derivanti da imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare, ivi compresi i rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, non soggette a normative di settore e da altre imprese soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi."	<b>Proposta parzialmente accolta</b> Si rimanda alle risoluzioni ai commenti nn 5 e 6. Il testo è parzialmente riformulato per soddisfare le esigenze di maggior chiarezza.
119	Intesa Sanpaolo Vita	27	5	Si chiede un chiarimento sul coordinamento tra la dizione "la Capogruppo dota il gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi" presente nel comma 1 e quanto indicato all'art. 27 comma 5, nonché nella relazione di presentazione IVASS sulle modifiche al Regolamento n.20, al punto in cui si descrivono le modifiche all'art. 27 e si precisa che "la gestione dei rischi di gruppo deve tener conto dei rischi (sia di ciascuna impresa che di gruppo) derivanti anche dalle imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare". La gestione dei rischi fa riferimento anche al sistema dei controlli interni e in tal caso si ricadrebbe nel perimetro indicato all'art.27 comma 5.	Si rimanda alle risoluzioni ai commenti nn 5 e 6.

<b>120</b>	<b>Biffi</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l'efficacia dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n.10. Il concetto risulta comunque espresso nel precedente comma 4 dello stesso articolo 27.
<b>121</b>	<b>Biffi</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	Le metodologie di valutazione dei rischi a livello di gruppo, le ipotesi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.	<b>Proposta accolta</b> Il testo è stato riformulato accogliendo la proposta formulata.
<b>122</b>	<b>ANIA</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	Si chiede conferma se le verifiche di onorabilità, professionalità e indipendenza in caso di attività di controllo esternalizzate vadano effettuate solamente nel caso di esternalizzazione verso soggetti terzi e non nel caso di esternalizzazione all'interno del gruppo assicurativo.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 103
<b>123</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>28</b>	<b>1 e 2</b>	Anche in questi casi si segnala che il riferimento al possesso dei requisiti onorabilità e professionalità del "referente interno" in caso di esternalizzazione delle funzioni di risk management, compliance e revisione interna non è coordinato con il dettato dell'articolo 33 comma 3 che per il caso dell'esternalizzazione fa riferimento all'individuazione di "responsabili", mentre il termine "referenti" è utilizzato negli articoli 16 comma 2 lettera a), 21 ter comma 2 lettera a) e 25 comma 2 lettera a) per altra fattispecie (accentramento delle funzioni di controllo all'interno del gruppo assicurativo).	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 103
<b>124</b>	<b>ANIA</b>	<b>28</b>	<b>2, lett. a)</b>	Si chiede la possibilità, per le società quotate, di utilizzare e quindi far riferimento alla documentazione che già predispongono in ottemperanza a quanto previsto dal TUF.	La società è libera di utilizzare le informazioni già presenti nella documentazione che la stessa redige in materia di corporate <i>governance</i> , purché presenti le informazioni di cui all'articolo 28 - dettagliate nel senso richiesto.



				<p>Si segnala che la previsione secondo la quale la relazione sul sistema dei controlli interni, che deve essere trasmessa annualmente all'IVASS unitamente al bilancio di esercizio, deve comprendere anche la descrizione delle principali procedure che lo costituiscono comporta un importante aggravio operativo per la Compagnia. Si propone di modificare il Regolamento prevedendo che la delibera quadro sul sistema dei controlli interni (di cui all'art. 5) venga inviata ad Ivass, nei termini previsti per l'entrata in vigore delle modifiche, e successivamente che la relazione da trasmettere annualmente all'Ivass unitamente al bilancio riporti soltanto indicazione delle variazioni intervenute sul sistema dei controlli interni nel corso dell'anno.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> L'impresa è libera di rappresentare all'Autorità nella relazione di cui all'articolo 28.2 le principali procedure in materia di controlli interni, con un livello di dettaglio almeno pari a quello indicato nelle lettere del comma, non escludendo la possibilità di riprendere i concetti indicati nella propria delibera quadro in vigore, con evidenza delle eventuali recenti modifiche apportate.</p>
125	ANIA	28	2, lett. b)	<p>Si propone che il riferimento "su base continuativa" venga sostituito con "periodicamente". Si evidenzia che i contenuti delle relazioni possono essere ricavati dai documenti approvati dal CDA di cui all'Art 5 del presente Regolamento. Si chiede di chiarire se la Relazione citata nel presente comma sia la stessa indicata all'art. 21 bis, 3.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione relativa commento n. 1</p>
126	Biffi	28	2, lett. b)	<p>"le strategie", in questo contesto non mi è chiara la motivazione del riferimento alle strategie in quanto sono prerogativa dall'organo amministrativo. Eliminerei "le strategie".</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Il riferimento è previsto nella GL23 circa la trasmissione delle informazioni alle Autorità nazionali (§1.74)</p>

				Io aggiungerei un ulteriore aspetto in quanto ritengo di gran valore per l'organo amministrativo poter disporre di: "informazioni qualitative e quantitative su specifici rischi rilevanti" dell'impresa; "gli esiti delle valutazioni attuali e prospettive dei rischi unitamente ai criteri, ipotesi e alle metodologie utilizzate, alla descrizione del processo seguito e alle conclusioni" come richiesto alla Capogruppo nell'art. 28-bis	<b>Proposta non accolta ma il testo è stato comunque riformulato</b> (eliminando il comma 2 dell'articolo 28 bis e riformulando l'art. 27) per prevedere un allineamento con gli obblighi previsti a livello individuale (art. 19 bis.5)
	<b>Biffi</b>	<b>28</b>	<b>2, lett. b) primo punto elenco</b>	Vedi commento all'art. 18, comma 1.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 67
<b>127</b>	<b>ANIA</b>	<b>28 bis</b>	<b>1</b>	Tale articolo sembra essere riferito solo alle capogruppo che siano imprese assicurative, atteso che l'obbligo di trasmettere la relazione ex art. 28 si applica alle sole imprese assicurative. Si richiede un chiarimento in relazione alle società capogruppo non assicurative.	<b>Il testo è parzialmente riformulato per soddisfare le esigenze di maggior chiarezza.</b> Per capogruppo si continua a far riferimento ai medesimi principi che hanno animato le disposizioni del regolamento ISVAP n.15/2008 (quindi anche capogruppo non assicurative) e confluite - limitatamente a quelle dell'articolo 6 - nel Regolamento n.20, secondo il graduale obiettivo di razionalizzazione della materia. In tale senso, va inteso anche il modificato riferimento al "bilancio": le capogruppo assicurative invieranno la relazione unitamente al bilancio di esercizio, mentre le capogruppo non assicurative



					unitamente al bilancio consolidato, in quanto le capogruppo non assicurative non sono soggette all'obbligo di invio all'IVASS del bilancio di esercizio.
128	ANIA	28 bis	2	Tale articolo sembra essere riferito solo alle capogruppo che siano imprese assicurative, atteso che l'obbligo di trasmettere la relazione ex art. 28 si applica alle sole imprese assicurative. Si richiede un chiarimento in relazione alle società capogruppo non assicurative.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 127
129	Jenny.Avvocati	29		<p>Si rileva il mancato recepimento da parte di codesto Istituto dell'Orientamento EIOPA n. 45: "1.84. In conformità dell'articolo 49 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, quando a un intermediario assicurativo non dipendente di un'impresa di assicurazioni viene attribuita l'autorità di sottoscrivere affari o regolare sinistri in nome e per conto dell'impresa di assicurazioni, quest'ultima garantisca che all'attività di tale intermediario si applicano i requisiti di esternalizzazione".</p> <p>Ove codesto Istituto ritenesse di dover integrare il testo del Regolamento inserendo una tale previsione, chiediamo sia chiarito quali "requisiti di esternalizzazione" debbano trovare applicazione al caso di specie.</p>	<p>Le previsioni regolamentari nazionali prevedono ad oggi che non può essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi, la cui responsabilità rimane pertanto in capo all'impresa stessa; ivi il controllo delle varie forme che l'impresa intende adottare per garantire un adeguato presidio del rischio.</p> <p>L'impresa al riguardo, dovrà valutare se i presidi adottati, incluso quelli contrattuali con la propria rete distributiva, siano in grado di perseguire il fine di cui sopra.</p>
130	Intesa Sanpaolo Vita	31	1, lett. b)	Si prega di chiarire il rapporto tra la suddetta nuova disposizione e la nozione di attività essenziale e importante già presente nel Regolamento all'art. 1, comma 2 lettera b). Tale nozione ha infatti carattere	Ferma la definizione di cui all'art. 1, comma 2 lettera b), che detta gli orientamenti generali cui far riferimento per

				estremamente generale e, pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo in commento potrebbe comportare il rischio per l'organo amministrativo di definire un'autonoma nozione (verosimilmente più ristretta) di attività essenziale e importante. Al riguardo, potrebbe altresì essere utile dettagliare maggiormente la nozione regolamentare di attività essenziale e importante, di cui all'art.2 comma 1, lettera b).	una prima valutazione delle attività, l'organo amministrativo deve esplicitare gli ulteriori eventuali elementi considerati per la qualificazione delle attività come essenziali o importanti.
<b>131</b>	<b>ANIA</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	Si propone di eliminare l'applicabilità degli adempimenti relativi all'esternalizzazione qualora il servizio sia reso da un soggetto appartenente al Gruppo Assicurativo, anche in caso di Società Consortile il cui Statuto preveda l'erogazione del servizio esclusivamente a favore di soggetti appartenenti al Gruppo Assicurativo.	<b>Proposta non accolta</b> La proposta formulata non afferisce agli elementi di modifica apportati al regolamento. I principi che animano le disposizioni del regolamento rimangono, per la questione in esame, quelli attualmente in vigore (adeguato presidio di controllo di tutte le attività esternalizzate).
<b>132</b>	<b>ANIA</b>	<b>31</b>	<b>1, lett. b)</b>	Si chiede se tra i criteri per la qualificazione delle attività essenziali o importanti possa essere previsto anche un criterio quantitativo che tenga conto della rilevanza economica del compenso spettante al fornitore.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 130
<b>133</b>	<b>Uniqa</b>	<b>31</b>	<b>1, lett. e)</b>	Si chiede di specificare se i piani di emergenza e le relative procedure incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di attività essenziali o importanti, debbano preventivamente essere definiti nella politica in maniera dettagliata, o sia possibile farlo ogniqualvolta sia necessario procedere con un'esternalizzazione di attività. In tale ultimo caso, si chiede di integrare il punto E) come segue:  "e) La <i>previsione</i> di piani di emergenza dell'impresa e le	<b>Proposta non accolta</b> La modifica proposta non cambierebbe il senso del disposto normativo. L'obiettivo è quello di prevedere piani di emergenza, definendo in policy gli elementi principali da considerare per la redazione di tali piani.



				relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti”.	
134	ANIA	33	3	Con riferimento al tema in oggetto ci si chiede: - se il referente interno coincida con il responsabile dell’attività esternalizzata (entrambi, infatti, devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all’art. 5 comma 2 lett. I)	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 103
135	ANIA	35	1	Il termine di 45 giorni nell’applicazione pratica che ha avuto fino ad oggi risulta essere troppo lungo. Si propone la sua riduzione.	<b>Proposta non accolta</b> L’aspetto richiamato non è stato oggetto di modifica nella presente consultazione.
136	ANIA	36	1	Si chiede di consentire che la comunicazione ad Ivass del nominativo del referente interno all’impresa in caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance possa essere effettuata contestualmente all’avvio dell’esecuzione del contratto di esternalizzazione.  Si chiede di chiarire che il “referente interno all’impresa “ coincida con il responsabile delle attività di controllo sulle attività esternalizzate.	<b>Proposta non accolta</b> Il principio della comunicazione preventiva implica una riflessione anticipata da parte dell’impresa sul soggetto individuato come referente/responsabile delle attività di controllo sulle attività esternalizzate.  Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 103
137	Intesa Sanpaolo Vita	36	1	Anche in questo caso si segnala che il riferimento al “referente interno” in caso di esternalizzazione delle funzioni di risk management, compliance e revisione interna non è coordinato con il dettato dell’articolo 33 comma 3 che per il caso dell’esternalizzazione fa riferimento all’individuazione di “responsabili”, mentre il termine “referenti” è utilizzato negli articoli 16 comma 2 lettera a), 21 ter comma 2 lettera a) e 25 comma 2 lettera a) per altra fattispecie (accentramento delle funzioni di controllo all’interno del gruppo assicurativo).	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 103

138	AIIA	41	<p>L'articolo fissa il 30 giugno 2014 come scadenza per l'adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione. Se tra queste è da ricomprendere anche la redazione dei documenti resi obbligatori per la prima volta dalle modifiche in consultazione, la scadenza appare eccessivamente ravvicinata.</p> <p>I documenti di nuova introduzione (o che per la prima volta devono esplicitamente passare al vaglio dell'organo amministrativo) riguardano, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compiti e responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni di risk management, di compliance e di revisione interna. Flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali. Modalità di coordinamento e di collaborazione nel caso di sovrapposizioni o di sinergie. [Art. 5, comma 2, lettera j]</li> <li>- Politica aziendale e procedure per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità e professionalità, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché dei responsabili delle funzioni di risk management, compliance e revisione interna. [Art. 5, comma 2, lettera l]</li> <li>- Politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (c.d. reporting policy) e relative procedure dell'impresa. [Art. 5, comma 2, lettera m]</li> <li>- Standard aziendale di data governance che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali. [Art. 12bis, comma 3]</li> <li>- Procedure di estrazione dei dati, di controllo e di caricamento negli archivi accentrati – al pari dell'attività di utilizzo dei dati – nel caso di utilizzo di un data warehouse aziendale. [Art. 12bis, comma 4]</li> </ul>	<p>Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 1. Il testo dell'articolo verrà riformulato per considerare quanto espresso nella predetta risoluzione.</p>
-----	------	----	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di gestione e aggregazione dei dati, con indicazione specifica delle circostanze in cui è consentita l'immissione manuale o rettifica dei dati aziendali. [Art. 12bis, comma 5]</li> <li>- Processi di acquisizione dei dati da strutture esterne. [Art. 12bis, comma 6]</li> <li>- Adeguati piani di emergenza per le maggiori fonti di rischio identificate che dovranno essere rivisti, aggiornati e testati con cadenza almeno annuale ed approvati dall'organo amministrativo. [Art. 19, comma 4]</li> <li>- Piani di emergenza e relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita, nei casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti. [Art. 31, comma 1, lettera e]</li> </ul> <p>Il numero e, con particolare riferimento all'Articolo 12 bis, il livello di estremo dettaglio della documentazione richiesta rendono oltremodo impegnativo il rispetto della tempistica proposta.</p> <p>Si chiede di prevedere un arco temporale di almeno sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.</p>		
<b>139</b>	<b>Jenny.Avvocati</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<p>Entrata in vigore: si chiede all'IVASS di valutare l'opportunità di fissare un termine più lungo e congruo, rispetto a quello del 30 giugno, per l'adeguamento alle richiamate disposizioni che richiedono una revisione importante delle funzioni di controllo interno tutte, delle politiche e delle procedure aziendali, dei sistemi informatici e di <i>reporting</i>. Riteniamo che a questo proposito possa essere utile stabilire dei termini scaglionati per i vari adeguamenti, proporzionati in funzione della loro complessità, che tengano debitamente conto e si coordinino anche rispetto agli adempimenti periodici e di <i>reporting</i> che le imprese e i gruppi sono già tenuti ad effettuare.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 1. Il testo dell'articolo verrà riformulato per considerare quanto espresso nella predetta risoluzione.</p>



				Si richiede inoltre di precisare se le nuove norme trovino applicazione anche ai contratti di esternalizzazione in corso o se, al contrario, questi possano proseguire fino a scadenza/rinnovo nella forma attualmente adottata.	
140	CROFI	41	2	La scadenza del 30 giugno 2014 sembra molto stringente. Si propone di prevedere l'obbligo di definire un piano di adeguamento alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2014 (e comunque non prima di 3 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento) e di spostare la data entro cui le imprese dovranno adeguarsi al 31 dicembre 2014.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 1. Il testo dell'articolo verrà riformulato per considerare quanto espresso nella predetta risoluzione.
141	Uniqa	41	2	Si chiede che entro il 30 giugno 2014, termine previsto per l'adeguamento alle disposizioni, le compagnie possano presentare un proprio piano di implementazione predisposto secondo le caratteristiche proprie dell'impresa stessa.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 1. Il testo dell'articolo verrà riformulato per considerare quanto espresso nella predetta risoluzione.
142	ANIA	41	2	Si richiede conferma che la relazione SCI in quanto redatta in riferimento a YE 2013, debba essere conforme alle disposizioni vigenti, pertanto Reg Isvap n. 20/2008 attualmente in vigore.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 1. Il testo dell'articolo verrà riformulato per considerare quanto espresso nella predetta risoluzione.
143	ANIA	Nuovo Allegato		Si propone di eliminare il riferimento ai "criteri da seguire per il raggiungimento degli obiettivi" che non appare richiamato negli Orientamenti sul sistema di governance (Orientamento n. 9).  Si rileva che la richiesta dell'IVASS sulla frequenza e il contenuto delle verifiche non sia del tutto in linea con la raccomandazione contenuta nell'Orientamento 16 punto e) che si limita a richiedere "la frequenza e il contenuto di regolari verifiche in condizioni di stress e le situazioni che giustificano verifiche ad hoc in condizioni di stress".	<b>Proposta accolta</b> Il testo è stato riformulato in tal senso.  <b>Proposta parzialmente accolta</b> L'allegato viene riformulato per renderlo conforme al testo inglese della GL 16.



		<p>Si propone l'allineamento con quanto richiesto al livello europeo (rimuovendo la congiunzione "e" da "verifiche regolari e in condizione di stress") o una maggior chiarezza su cosa si intende per "verifiche regolari" che non sarebbero già incluse in una politica di validazione dei modelli.</p> <p>Vengono menzionate "verifiche regolari" o "verifiche normali" occorre chiarire a cosa ci si riferisce nello specifico.</p> <p>Si richiede di chiarire meglio per evitare le aree di sovrapposizione con la Circolare ISVAP n. 574/D.</p> <p>Si chiede di chiarire il significato di "Valutazione per attenuarli" di cui alla Lettera a) e il significato della Lettera d).</p> <p>Si rileva che la richiesta dell'IVASS sulla frequenza e il contenuto delle verifiche non sia del tutto in linea con la raccomandazione contenuta nell'Orientamento 22 punto d) che si limita a richiedere "una descrizione della metodologia sottostante a e della frequenza delle verifiche in condizioni di stress e delle verifiche di scenario da eseguire". Si propone l'allineamento con quanto richiesto al livello europeo.</p> <p>Si rileva che la richiesta dell'IVASS sulla quantificazione dei costi potenziali del monitoraggio delle attività liquide non sia del tutto in linea con la raccomandazione contenuta nell'Orientamento 24 punto c) che si limita a richiedere "la quantificazione dei costi potenziali o delle perdite finanziarie derivanti da una realizzazione forzata". Si propone l'allineamento con quanto richiesto</p>	<p>Il testo appare sufficientemente chiaro per definire orientamenti di carattere generale; l'impresa valuterà l'opportunità di ulteriori declinazioni al riguardo.</p> <p>Si rimanda al chiarimento e alla risoluzione di cui già sopra.</p> <p><b>Proposta non accolta</b> Tra i costi potenziali vanno ricomprese anche le perdite finanziarie derivanti da una realizzazione forzata, in linea con la GL 24 lettera c).</p>
--	--	--	---



				al livello europeo aggiungendo "quantificazione dei costi potenziali derivanti da una realizzazione forzata".	
<b>144</b>	<b>CROFI</b>	<b>Allegato 1</b>	<b>lett. c)</b>	Dal momento che le specifiche tecniche per il calcolo delle TP e del SCR non sono state ancora definite, si suggerisce di spostare il contenuto della lettera c) "specificazione dei limiti di tolleranza del rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, in linea con la propensione globale di rischio dell'impresa" all'interno della Lettera al mercato.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 1
<b>145</b>	<b>Biffi</b>	<b>Allegato</b>		Nelle policy inserirei gli aspetti connessi al rischio credito che, in linea generale, non sono connessi solo al portafoglio d'investimento o alla riassicurazione.	Si è preso nota del suggerimento anche in considerazione degli orientamenti internazionali in materia.

**Documento di consultazione n. 1/2014 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati**

**Schema di Regolamento 36/2011 recante nuove disposizioni in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche**

**Legenda**

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella seconda colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella terza colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

<b>Numero commento</b>	<b>Commentatore</b>	<b>Articolo</b>	<b>Comma</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Risoluzione IVASS</b>
<b>1</b>	<b>ANIA</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<p>Il nuovo impianto Solvency II intende introdurre, com'è noto, un sistema risk-based in cui l'impresa è tenuta a detenere determinati livelli di capitale in funzione dei rischi e degli impegni assunti.</p> <p>Con riferimento agli investimenti e agli attivi a copertura delle riserve tecniche, l'attuale normativa recata dal Reg. 36 è incentrata su precisi e diffusi limiti quantitativi in corrispondenza di macro-categorie di attivi o singole asset-class, in alcuni casi in attuazione della normativa primaria.</p> <p>Oltre a criteri e principi di carattere generale di tipo qualitativo, la regolamentazione specifica infatti le tipologie di attività finanziarie in cui l'impresa può investire, escludendo implicitamente quelle non riportate, e le corrispondenti percentuali massime di investimento.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>Tale proposta, contraria ai principi del vigente quadro normativo (<i>Solvency I</i>), comporterebbe l'abbandono dell'attuale sistema a fronte di un quadro regolamentare (<i>Solvency II</i>) non legalmente in vigore ed inoltre non totalmente implementato.</p>



			<p>Si ritiene che l'evoluzione dei mercati finanziari e le novità derivanti dal recepimento di Solvency II, che l'Istituto sta gradualmente implementando, rendano consigliabile valutare, nel presente passaggio di consultazione, se l'assetto attuale appena descritto, incentrato su limiti quantitativi, debba essere modificato in coerenza con i nuovi principi introdotti. Innanzitutto, l'attuale impianto può inibire le capacità di diversificazione degli investimenti e la ricerca dell'efficienza della gestione finanziaria, senza necessariamente garantire una migliore protezione degli interessi degli assicurati o una diminuzione dei rischi, esponendo l'impresa di assicurazione a risultati subottimali. Incentivare l'efficienza gestionale e garantire gli impegni assunti anche attraverso gli attivi selezionati per la loro copertura, nell'interesse degli assicurati, potrebbe essere perseguito adottando un impianto regolamentare che responsabilizzi maggiormente le imprese e consenta loro un maggior grado di libertà nelle scelte gestionali. Peraltro, nell'ottica dei passaggi implementativi descritti dall'Istituto nella Relazione di presentazione al Documento di consultazione, ciò appare in piena coerenza con i nuovi sistemi di governance (comprensivi del sistema di gestione dei rischi interni all'impresa) e con la valutazione interna del profilo di rischio dell'impresa secondo i principi Solvency II (cd. FLAOR, basato su principi ORSA), nonché con gli innovativi effetti che tali strumenti determineranno sui modelli gestionali ed organizzativi delle imprese. Tali modelli devono assicurare la comprensione, il controllo e la gestione continua di tutti i rischi, non solo finanziari e di mercato, cui l'impresa può essere esposta. Alla maggiore attenzione alle capacità</p>	
--	--	--	---	--



			<p>gestionali delle imprese, ai loro processi decisionali e alla loro aumentata responsabilizzazione nel controllo e nella gestione dei rischi, sembra debba corrispondere anche a livello di regolamentazione un'attenzione maggiore a tali capacità, anche quando chiamate ad analizzare i rischi connessi agli investimenti, piuttosto che al mero rispetto di limiti quantitativi.</p> <p>A ciò si aggiunga che in materia di investimenti la regolamentazione è più soggetta che in altri casi ad obsolescenza, anche per gli effetti dell'innovazione finanziaria, che può rendere più facilmente gestibili determinati rischi a parità di asset class o introdurre nuove tipologie di attivi. Riducendo l'attuale struttura basata su limiti quantitativi molto dettagliati renderebbe l'impianto regolamentare più resiliente agli sviluppi appena descritti.</p> <p>In definitiva, si propone all'Istituto di valutare la possibilità di modificare, anche parzialmente, l'attuale fondamento su limiti quantitativi che contraddistingue l'impianto attuale della regolamentazione. Ciò nondimeno, si ritiene altresì doveroso sottolineare che, laddove tale indicazione fosse presa in considerazione, il nuovo approccio "qualitativo" dovrebbe comunque essere caratterizzato da plurime continuità con la disciplina esistente, sia com'è ovvio in termini di principi - quali ad esempio la sana e prudente gestione, la diversificazione, la prevalenza degli investimenti in strumenti negoziati nei mercati regolamentati - sia mantenendo discipline specifiche per particolari categorie di attivi, quali le quote di OICR o gli strumenti derivati, sia infine mantenendo ove necessario limiti quantitativi, a causa o meno della presenza di vincoli derivanti dalla normativa</p>	
--	--	--	--	--



				<p>primaria. Si chiedono indicazioni in merito ai tempi di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento che si auspicano essere congrui in considerazione anche degli ulteriori adeguamenti ai quali sono chiamate le imprese di assicurazione.</p>	
<b>2</b>	<b>ANIA</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<p>Si richiede di chiarire il significato dell'espressione "portata".</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si richiede di chiarire che cosa si intenda con le espressioni "diversificazione e dispersione" e quale debba essere il perimetro di riferimento (Macro Asset</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Il principio di proporzionalità cui fa riferimento il nuovo schema di Regolamento n. 36/2011 riprende quello indicato negli orientamenti EIOPA secondo il quale, ai fini di una sua concreta applicazione, occorre considerare la natura, la portata e la complessità dei rischi relativi all'attività dell'impresa/gruppo e non più esplicitamente alla sola dimensione dell'impresa. Cfr anche risoluzione al commento 1 alle modifiche al Regolamento 20/2008.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><b>Proposta non accolta</b> I concetti di diversificazione/dispersio</p>

				Class, Asset Class, Categoria Titolo, etc).	ne sono già contenute nel Codice delle Assicurazioni (art. 38)
<b>3</b>	<b>ANIA</b>	<b>4</b>	<b>1 bis</b>	Si propone di specificare l'ambito delle fattispecie in conflitto di interesse.	<b>Proposta non accolta</b> L'articolo in questione, che richiama la previsione di cui all'art. 132, comma 2, della direttiva <i>Solvency II</i> , risulta chiaro.
<b>4</b>	<b>ANIA</b>	<b>6</b>	<b>1, lett. e), punto 2</b>	Si propone di fornire delle linee guida in merito ai criteri da seguire per la definizione del modello basato sul "merito di credito" anche in sede di relazione al Regolamento.	<b>Proposta non accolta</b> Si prende nota del suggerimento anche alla luce degli sviluppi internazionali.
<b>5</b>	<b>ANIA</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	Si chiedono chiarimenti circa la previsione secondo la quale la delibera in materia di politiche di investimento debba tener conto anche del "contesto del mercato finanziario".	<b>Proposta parzialmente accolta</b> Il requisito è stato incluso tra i compiti dell'alta direzione (art. 6).
<b>6</b>	<b>ANIA</b>	<b>8</b>	<b>1, lett. e)</b>	Si chiedono chiarimenti circa l'espressione "l'indicazione delle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attivi". Si chiede di chiarire meglio il riferimento a "l'indicazione alle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attivi". Si richiede di chiarire se l'espressione che indica le "condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attivi" debba essere intesa con riferimento al prestito titoli e alla gestione dei Collateral.	<b>Proposta non accolta</b> Si concorda con gli esempi riportati ma non si ritiene opportuno modificare il testo del Regolamento, poiché non sarebbe possibile fornire un elenco esaustivo delle casistiche.
<b>7</b>	<b>ANIA</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	Si richiede di fornire maggiori chiarimenti in merito al significato di "attività occasionali".	Si rimanda alla risoluzione inerente al



					commento n. 8
<b>8</b>	<b>ANIA</b>	<b>11</b>	<b>2, lett. d)</b>	Si richiede di riformulare il comma come segue: "Specifiche procedure di analisi prospettiche quantitative sono previste per le attività di investimento maggiormente rischiose <b>o di natura non ricorrente</b> e comunque per i rischi derivanti dall'investimento in: a) strumenti finanziari derivati, ivi inclusi i prodotti strutturati; b) titoli di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione; c) OICR non armonizzati, fondi riservati e fondi speculativi; d) <del>attività occasionali.</del> "	<b>Proposta accolta</b>
<b>9</b>	<b>ANIA</b>	<b>11</b>	<b>2 bis, primo periodo</b>	Si chiedono chiarimenti circa l'espressione "l'impresa assicura ... l'allineamento dei propri interessi con quelli del soggetto erogatore o promotore degli strumenti".	<b>Proposta non accolta</b> I chiarimenti richiesti sono contenuti nell' <i>explanatory text</i> della GL 30 sul sistema di <i>governance</i> (paragrafi 5.115-5.117) in cui sono elencate una serie di valutazioni quali: l'esistenza della documentazione di supporto all'investimento, la conoscenza delle modalità con le quali è avvenuta la "securitisation" (es. cessione degli attivi e finanziamento), ecc.



<b>10</b>	<b>ANIA</b>	<b>11</b>	<b>2 bis, secondo periodo</b>	Si chiedono chiarimenti sulla seguente indicazione "le imprese devono valutare ... nonché l'impatto dell'investimento sulla ... accessibilità sull'intero portafoglio gestito".	<b>Proposta accolta</b> Il termine "accessibilità" è stato sostituito con "disponibilità" in linea con il tenore letterale delle linee guida EIOPA nonché dell'art. 132, comma 2, della direttiva <i>Solvency II</i> . Inoltre, ai fini di una maggiore chiarezza, è stato aggiunto un nuovo comma.
<b>11</b>	<b>ANIA</b>	<b>11</b>	<b>2 bis</b>	Si chiede di chiarire che cosa debba intendersi con l'espressione "coerenza con gli interessi dei beneficiari e degli assicurati" anche con riferimento alle "attività di investimento di natura occasionale".  ***  Un riferimento generico alle "cartolarizzazioni" sembra eccessivo, si chiede di escludere l'applicabilità del comma alle obbligazioni garantite emesse da banche (cd. "covered bond").  ***	<b>Proposta non accolta</b> L'articolo in questione, che richiama la previsione di cui all'art. 132, comma 2, della direttiva <i>Solvency II</i> , risulta chiaro.  *** <b>Proposta non accolta</b> Il chiarimento non appare necessario poiché le obbligazioni bancarie garantite (cd "covered bond") non sono generalmente riconducibili alla categoria delle cartolarizzazioni.  ***



				Si chiede di chiarire quale sia il significato di "accessibilità sull'intero portafoglio gestito".	Si rimanda alla risoluzione inerente al commento n. 10
<b>12</b>	<b>ANIA</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<p>Si ritiene che le parole "e dell'affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi" non siano pertinenti con il contesto della frase.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si propone di modificare il comma 3 dell'art. 11 aggiungendo l'espressione "rating": "Le imprese, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo di informazioni fornite da soggetti terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali e organismi di valutazione dell'affidabilità dei rating, adottano propri strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte ...".</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Sembrerebbe che la disposizione: "Le imprese...adottano propri strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito" richieda al mercato di dotarsi di modelli interni di determinazione del rating. Tale previsione comporterebbe la necessità di costituire strutture interne altamente qualificate richiedendo tempistiche implementative non di breve periodo.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> La proposta di modifica si riferisce ad una disposizione già contenuta nel vigente testo del Regolamento.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><b>Proposta parzialmente accolta</b> L'espressione "organismi di valutazione dell'affidabilità" è stata sostituita con "agenzie di rating del credito".</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><b>Proposta non accolta</b> Si ribadisce che la <i>ratio</i> della disposizione è appunto quella di ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico ai <i>rating</i> rilasciati da agenzie di <i>rating</i> e di adottare propri strumenti e tecniche per tale valutazione. Tale previsione è già</p>



					contenuta nel testo vigente del Regolamento ed in linea con la lettera al mercato del 22 luglio 2013.
<b>13</b>	<b>ANIA</b>	<b>12</b>	<b>1, lett. c)</b>	<p>Rispetto alla precedente versione la funzione Risk <b>definisce</b> (prima era concorre a definire) le metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie con particolare riguardo agli attivi complessi.</p> <p>Si propone di lasciare inalterato l'articolo respingendo la modifica, ritenendo preferibile conservare la dicitura originaria "Concorre a definire" che, pur rispondendo alla previsione EIOPA, consente una opportuna flessibilità organizzativa. La definizione delle metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie non parrebbe un compito previsto dall'art. 44 della Direttiva Solvency II, né dalle Linee Guida 17.</p>	<b>Proposta non accolta</b> Si rimanda alla risoluzione inerente al commento n. 83 di cui agli esiti della consultazione sul Regolamento n. 20.
<b>14</b>	<b>Biffi</b>	<b>12</b>	<b>1, lett. c)</b>	<p>Concorre alla definizione delle metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie e del relativo grado di sicurezza, con particolare riguardo agli attivi complessi<sup>4</sup>;</p> <p>Concorre alla definizione delle metodologie da impiegare per la valorizzazione/valutazione del prezzo delle attività finanziarie, con particolare riguardo agli attivi complessi<sup>4</sup>;</p>	<b>Proposta non accolta</b> Si rimanda alla risoluzione inerente al commento n. 83 di cui agli esiti della consultazione sul Regolamento n. 20.
<b>15</b>	<b>ANIA</b>	<b>13</b>	<b>2 bis</b>	<p>Si chiede conferma che l'impresa non sia tenuta a disporre di evidenze che comprovino l'effettivo trasferimento dei rischi o il miglioramento del livello di qualità, sicurezza, liquidità o profittabilità del portafoglio stesso per ogni singola operazione di sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.</p>	<b>Proposta non accolta</b> La formulazione della disposizione intende lasciare alla discrezionalità dell'impresa la



				<p>***</p> <p>Si propone inoltre che il testo sia corretto con la seguente formulazione <i>“dispone di evidenze che comprovino l’effettivo trasferimento dei rischi <b>ed o</b> il miglioramento del livello di qualità, sicurezza, liquidità o profittabilità dei portafoglio stesso”</i>.</p> <p>***</p> <p>Considerando che l’operatività in derivati è consentita esclusivamente con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio si chiede di chiarire meglio la differenza tra le espressioni utilizzate con riguardo alla “qualità” e alla “sicurezza” del portafoglio; si suggerisce inoltre di indicare espressamente che la “profittabilità” dell’investimento può essere richiesta solo al momento dell’effettuazione dell’operazione.</p>	<p>definizione del livello di dettaglio opportuno, anche in considerazione della tipologia di copertura realizzata</p> <p>***</p> <p><b>Proposta accolta</b></p> <p>***</p> <p><b>Proposta non accolta</b> Si ritiene che il testo non richieda modifiche.</p>
<b>16</b>	<b>ANIA</b>	<b>13</b>	<b>3, lett. b)</b>	Si chiede di chiarire le conseguenze e le eventuali misure da adottare in caso di peggioramento della qualità creditizia - avvenuta dopo l’esecuzione della transazione - delle controparti al di sotto della soglia “investment grade”.	<b>Proposta non accolta</b> Il commento non è strettamente attinente alla consultazione, ma si riferisce a un requisito già presente nel Regolamento.
<b>17</b>	<b>ANIA</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	Si richiede di chiarire che cosa debba intendersi con l’espressione “natura” e di indicare in base a quali criteri e considerazioni si ipotizza che la natura delle obbligazioni assunte possa influire sulla scelta degli attivi da utilizzarsi a copertura delle riserve.	<b>Proposta non accolta</b> Il riferimento alla natura delle obbligazioni assunte è tratto dall’articolo 132, comma 2, terzo capoverso della Direttiva



					<i>Solvency II.</i>
<b>18</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<p><b>TITOLI GOVERNATIVI PAESI NON OCSE</b> Alcuni Paesi non OCSE sono tra i principali emittenti dei Paesi Emergenti (ad esempio Brasile e Russia). La definizione della classe di investimento A1.1a (obbligazioni governative quotate) esclude i Paesi non OCSE, mentre la definizione della classe d'investimenti A1.2a (obbligazioni societarie quotate) non fa alcun riferimento ai titoli non OCSE. Di conseguenza sembrerebbe consentito investire in obbligazioni c.d. "corporate" di soggetti residenti in Stati non OCSE, ma non in titoli emessi dai governi degli stessi Stati e che pertanto hanno uguale <i>country risk</i>, ma non presentano ulteriori rischi di credito specifici.</p> <p>A tale riguardo proponiamo di prevedere espressamente la possibilità di classificare le obbligazioni governative quotate dei Paesi non OCSE allo stesso modo delle obbligazioni societarie quotate degli stessi Paesi, nel rispetto dei massimali di tale classe d'investimento (A1.2a).</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLI SUBORDINATI TIER 1</b></p> <p>I <i>titoli bancari subordinati Tier 1</i> non vengono esplicitamente menzionati nell'articolo. Dal punto di vista sostanziale, il rischio insito in questa tipologia d'investimento si colloca in una posizione intermedia fra le comuni obbligazioni bancarie e i titoli di capitale, categorie d'investimento entrambe ammesse a copertura delle riserve, seppure ovviamente con diversi massimali. Dal punto di vista formale, invece, i <i>titoli bancari subordinati Tier 1</i> potrebbero essere considerati titoli</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Il commento non è strettamente attinente alla consultazione. Peraltro, non si ritiene opportuno apportare modifiche alla corrente normativa. Inoltre si rammenta che le due classi A1.1a e A.1.2a sono soggette a diversi limiti di concentrazione per singolo emittente.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><b>Proposta non accolta</b> Il commento non è strettamente attinente alla consultazione. Nelle more della definizione del quadro internazionale in materia, non si ritiene opportuno modificare le attuali norme sull'ammissibilità degli attivi.</p>



				<p>strutturati (tipicamente hanno una o più opzioni call implicite), che per lo più non prevedono il rimborso a scadenza del capitale investito, dato che generalmente non hanno scadenza. In quanto tali, quindi, andrebbero esclusi dagli attivi ammissibili (cfr. art. 17, comma 1, lett. A1 che, alla voce "Titoli di debito ed altri valori assimilabili" richiede che gli stessi "prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito").</p> <p>A tale riguardo proponiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di introdurre un'apposita classe di investimento per i <i>titoli obbligazionari subordinati Tier 1</i> o, in alternativa,</li><li>- di prevedere la possibilità di classificare i <i>titoli obbligazionari subordinati Tier 1</i> come le altre obbligazioni societarie, nel rispetto dei massimali di tale classe d'investimento (A1.2) o, in alternativa,</li><li>- di prevedere la possibilità di classificare i <i>titoli obbligazionari subordinati Tier 1</i> allo stesso modo dei titoli di capitale, nel rispetto dei massimali di tale classe d'investimento (A3).</li></ul>	
<b>19</b>	<b>ANIA</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<p>Si richiede di chiarire che cosa debba intendersi con l'espressione "natura" e di indicare in base a quali criteri e considerazioni si ipotizza che la natura delle obbligazioni assunte possa influire sulla scelta degli attivi da utilizzarsi a copertura delle riserve.</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Si rimanda alla risoluzione inerente al commento n. 17.</p>
<b>20</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<p><b>PRIVATE PLACEMENTS</b> Le Assicurazioni europee sono sempre state particolarmente attive nel mercato dei <i>private placements</i>. Rispetto a tale tipologia d'investimento l'articolo 28 comma 3 considera come "<i>ammissibili a copertura delle riserve tecniche</i>" solo i titoli non quotati</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Il commento non è strettamente attinente alla consultazione. Nelle more della definizione del quadro internazionale in materia,</p>



				<p><i>"realizzabili a breve"</i>. A tale riguardo proponiamo di introdurre la definizione di realizzabilità a breve o in alternativa di specificare quali siano le condizioni minime a cui tali strumenti devono sottostare (ad es: è sufficiente che siano listati in un mercato regolamentato? In alternativa, sono sufficienti degli accordi di buy back?).</p>	<p>non si ritiene opportuno modificare le attuali norme sull'ammissibilità degli attivi.</p>
<b>21</b>	<b>ANIA</b>	<b>38</b>		<p>Si chiedono chiarimenti sulla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.</p>	<p><b>Proposta accolta</b> Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di modifica del regolamento.</p>

**Documento di consultazione n. 1/2014 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati**

**Schema di Lettera al Mercato sull'applicazione delle linee guida EIOPA in materia di *Governance, Reporting, Valutazione dei rischi e pre-application* dei modelli interni**

**Legenda**

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.  
 Nella seconda colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato il paragrafo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.  
 Nella terza colonna è indicato il riferimento del paragrafo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.  
 Nella quarta colonna, per ogni paragrafo, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.  
 Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

<b>Numero commento</b>	<b>Commentatore</b>	<b>Paragrafo</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Risoluzione IVASS</b>
<b>1</b>	<b>dott. Maurizio Ceresani</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<p>La lettera al mercato è indirizzata anche alle <i>"Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo"</i>.</p> <p>Si ritiene che per le finalità della lettera al mercato le richieste ivi contenute - ed in particolare quelle che riguardano l'invio delle informazioni quantitative e qualitative - non siano applicabili alle Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo ed in particolare per quelle aventi sede legale nella Confederazione Elvetica per le seguenti motivazioni:</p> <p><input type="checkbox"/> gli <i>"Orientamenti sulla valutazione prospettica dei</i></p>	<p><b>Proposta accolta</b></p> <p>La lettera al mercato è stata modificata per escludere le rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo, nelle more della definizione del</p>



			<p><i>rischi (sulla base dei principi ORSA)” nel paragrafo 1.14 affermano che “L’EIOPA riconosce e sostiene gli sviluppi e i risultati su scala globale e a livello nazionale al di fuori dell’Unione europea in materia di definizione di norme per le valutazioni interne del rischio e della solvibilità con una visione prospettica. L’EIOPA tuttavia non prevede che le autorità di vigilanza dei paesi terzi applichino gli orientamenti preparatori. Gli orientamenti non sono soggetti ad analisi di equivalenza né pregiudicano eventuali decisioni prese nel passato o nel futuro da parte della Commissione europea in materia di equivalenza. Quando si fa riferimento a strutture di gruppo o livello di gruppo gli orientamenti preparatori si applicano solo ai gruppi del SEE, non alle sedi secondarie costituite nel SEE di compagnie di (ri)assicurazione di paesi terzi.”</i></p> <p><input type="checkbox"/> Le analisi di equivalenza volte tra l’altro a stabilire quali saranno le autorità nazionali competenti per la vigilanza delle sedi secondarie con sede principale in un paese terzo, sono in fase avanzata e sono state oggetto di consultazioni dell’EIOPA nel corso degli ultimi anni al fine di poter consentire alla Commissione Europea - previa consultazione con l’EIOPA - di adottare una decisione sull’equivalenza. In caso di equivalenza della vigilanza, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza del paese terzo. In particolare va anche tenuto presente che per le sedi secondarie con sede principale nella Confederazione Elvetica esiste ed è applicato un accordo “di equivalenza” con l’UE con riferimento al regime attuale “Solvency I” recepito dall’art. 349 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Cap) per il quale attualmente le sedi secondarie di</p>	<p><i>framework internazionale applicabile. Tuttavia l’Istituto auspica la preparazione anche delle Rappresentanze, almeno negli aspetti chiave di Solvency II.</i></p>
--	--	--	---	---



				società con sede nella Confederazione Elvetica non sono soggette alla regolamentazione relativa al margine di solvibilità in Italia.	
2	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<p>Si ritiene necessario che venga chiarita la definizione/accezione di "gruppo".Qve lo richiami, il draft sembra far riferimento all'ambito di "gruppo assicurativo" salvo che per i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- paragrafo 2, punto 28 lettera i;</li><li>- paragrafo 3 punto 33 lettera d;</li><li>- allegato 1 relazioni FLAOR - punto B</li></ul> <p>nei quali sembra invece essere riferito al perimetro delle imprese ricomprese nell'area della vigilanza supplementare.</p> <p>A tal proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si chiede di sostituire il termine "gruppo" con "gruppo assicurativo";</li><li>- si rappresenta l'assoluta impossibilità di fatto e di diritto per Intesa Sanpaolo Vita di dar corso, rispetto alla consolidata FideuramVita, ai nuovi adempimenti previsti dai punti sopracitati rispetto alle imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare, tenuto conto della totale indipendenza e autonomia commerciale, gestionale e giuridica delle due Compagnie; si rammenta che Fideuram Vita non rientra nel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita e non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa.</li></ul> <p>Nello specifico, in tutti i casi in cui viene dato rilievo</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b></p> <p>La lettera è stata modificata per chiarire l'ambito di applicazione nel caso dei requisiti applicabili a livello di gruppo.</p> <p>Cfr anche la risoluzione al commento n.6 per le modifiche al Regolamento 20/2008.</p>



				all'area della vigilanza supplementare, si chiede di prevedere opportune esclusioni per le imprese che, benché in essa incluse, da un punto di vista sostanziale non sono in alcun modo coordinate dalla consolidante quanto alla gestione e ai controlli.	
<b>3</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<b>1. SISTEMA DI GOVERNANCE</b> In relazione alla istituzione della "Funzione Attuariale" (FA) (dalla data della prima applicazione della direttiva Solvency II) si ritiene che la normativa regolamentare (EIOPA e Autorità di controllo nazionali) debba essere strettamente coerente con la normativa primaria (Direttiva europea, Atti delegati) e, per quanto riguarda la FA, all'art. 48 della Direttiva che ne prevede in modo chiaro ed esplicito le competenze ed i requisiti professionali che devono possedere le persone che ne fanno parte (sia il responsabile che i collaboratori). Tali requisiti professionali dovranno trovare applicazione anche in caso di outsourcing, sia per quanto riguarda i presidi organizzativi esternalizzati che il referente interno delle attività esternalizzate . La "lettera al mercato", non potendo anticipare i tempi di applicazione della direttiva <i>Solvency II (SII)</i> , ma dovendo comunque sollecitare le imprese alla preparazione del nuovo regime di solvibilità: <ul style="list-style-type: none"><li>- ai punti 15 e 16 detta le indicazioni operative cui le Imprese devono uniformarsi nel periodo transitorio (in particolare la costituzione di "adeguati presidi organizzativi" deputati allo svolgimento delle funzioni di controllo in materia tecnico-attuariale in un'ottica di SII);</li></ul>	L'osservazione non richiede modifiche al testo della lettera che già richiama i requisiti di professionalità previsti dall'art. 48 della Direttiva.



			<p>al punto 17 richiama i necessari requisiti professionali e di onorabilità. In tal senso le scelte organizzative</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- delle Imprese nel periodo transitorio devono uniformarsi alle indicazioni della "lettera" dell'IVASS costituendo i suddetti "presidi organizzativi" in maniera "adeguata" anche sotto il profilo delle competenze professionali possedute dai componenti (conoscenze di matematica attuariale e finanziaria e in grado di dimostrare un'esperienza pertinente in materia di norme professionali applicabili).</li></ul> <p>L' Ordine degli Attuari ritiene, come già espresso formalmente in più occasioni, anche negli incontri tenutisi sul tema, che coloro che contribuiranno a svolgere le attività di cui sopra dovranno possedere competenze adeguate per l'assolvimento dei loro compiti, in linea con quanto peraltro espressamente previsto dall'art. 48, comma 2, della direttiva <i>Solvency II</i>. In particolare il responsabile della Funzione Attuariale dovrà obbligatoriamente possedere tali competenze avendole maturate attraverso una esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili; ne consegue che l'Attuario, iscritto al relativo albo professionale, rappresenta oggi in Italia l'unica figura professionale idonea a svolgere tale ruolo, in quanto, sulla base del nostro ordinamento, tutelato anche dal dettato costituzionale, possiede le qualificazioni professionali adeguate.</p>	
<b>4</b>	<b>Crofi</b>	<b>Osservazioni generali</b>	<p>Dal momento che le specifiche tecniche per il calcolo delle TP e del SCR non sono state ancora definite, si suggerisce di spostare il contenuto dell'articolo 12bis e della lettera c) della Politica di gestione dei rischi di cui all'Allegato 1 del Regolamento 20 di nuova</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>Cfr al riguardo la risoluzione al</p>



				introduzione, all'interno della Lettera al mercato.	commento n. 8 per le modifiche al Regolamento 20/2008.
5	ANIA	Osservazioni generali		<p>Punto 7: si dispone che <i>"Altre linee guida presentano invece elementi di novità e in vario modo implicano la considerazione dei requisiti finanziari che saranno introdotti solo all'atto della entrata in vigore del nuovo regime Solvency II. Pur in vigenza degli attuali requisiti previsti dal regime Solvency I, tali elementi richiedono immediata ed attenta applicazione da parte delle imprese affinché il nuovo regime possa essere concretamente e pienamente attuato a partire dal 1° gennaio 2016."</i> Si propone di sostituire il termine "applicazione" con "attenzione" in linea con quanto disposto nel punto 10 nel quale viene esplicitato che l'attività di vigilanza, nel periodo di transizione, sarà comunque rivolta a verificare il rispetto dei requisiti vigenti di Solvency I.</p> <p>Punto 9: si dispone che <i>"Alla luce di tale scenario, l'Istituto richiede alle imprese in indirizzo di mettere in atto le indicazioni contenute nella presente nota. L'Istituto monitorerà la loro applicazione nella regolare attività di vigilanza, in vista del progressivo avvicinamento al nuovo regime"</i>. Si propone di sostituire l'espressione "mettere in atto" con "tenere in considerazione" in linea con quanto disposto nel punto 10 nel quale viene esplicitato che l'attività di vigilanza, nel periodo di transizione, sarà comunque rivolta a verificare il rispetto dei requisiti vigenti di Solvency I.</p> <p>Ambito d'applicazione: Al fine di permettere alle imprese una coerente e</p>	<p><b>Proposta non accolta.</b> Il termine "applicazione" come richiamato nel successivo punto 10, è finalizzato alla concreta graduale preparazione al nuovo regime di solvibilità.</p> <p><b>Proposta non accolta.</b> Vedi sopra.</p> <p><b>Proposta parzialmente</b></p>



				strutturata implementazione delle Linee Guida si propone che la data di applicazione per quanto concerne la valutazione prospettica sia il 30/06/2015.	<b>accolta</b> Il testo della lettera è stato riformulato prevedendo l'invio all'IVASS del primo FLAOR (su dati 2013) entro il 31 ottobre 2014 e del secondo FLAOR (su dati 2014) entro il 30 giugno 2015, quest'ultimo approvato dall'Organo amministrativo.  Cfr al riguardo la risoluzione al commento n. 1 per le modifiche al Regolamento 20/2008.
6	Intesa Sanpaolo Vita	1	Sistema di governance	Pur nel rispetto del principio dichiarato <i>comply or explain</i> si rende opportuno un chiarimento su eventuali tempi / scadenze che verranno richieste alle imprese per l'attuazione progressiva degli adempimenti in materia di:  - 1.a) Principi e attività di controllo in materia tecnico-attuariale	La lettera vuole stimolare le imprese ad intraprendere iniziative finalizzate al graduale allineamento alle

				<p>- 1.b) Requisiti di gestione del capitale: elementi per la pianificazione e programmazione da parte delle imprese.</p>	<p>disposizioni della Direttiva SII. L'Istituto monitorerà l'applicazione dei principi e requisiti citati nell'ordinaria attività di vigilanza.</p>
<b>7</b>	<b>Crofi</b>	<b>1.a</b>	<b>Funzione attuariale</b>	<p>Si chiede di lasciare all'autonomia delle compagnie l'organizzazione della funzione attuariale/ presidio organizzativo; si fa notare come alcune attività siano oggi state ricomprese nel perimetro di intervento dell'attuario incaricato.</p>	<p>La lettera lascia l'impresa libera di orientarsi verso il presidio tecnico-attuariale ritenuto più adeguato, anche tenuto conto del principio di proporzionalità.</p>
<b>8</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>1.a)</b>	<b>14</b>	<p>Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato: "La Direttiva Solvency II prevede che le imprese costituiscano al loro interno una funzione attuariale, autonoma e indipendente dalle altre funzioni di controllo, cui sono attribuiti compiti di coordinamento, di gestione e di controllo in materia di riserve tecniche nonché di valutazione delle politiche di sottoscrizione e degli accordi di riassicurazione. Tale funzione, oltre a svolgere un presidio interno sulle poste tecniche, contribuirà ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi dell'impresa."</p>	<p><b>Proposta non accolta</b> Si fa riferimento alla risoluzione di cui al commento n.7</p>
<b>9</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>1, sotto-paragrafo</b>	<b>Principi e attività di</b>	<p>Si rende opportuno un chiarimento sulla periodicità minima che verrà richiesta per gli adempimenti in</p>	<p>Si fa riferimento alla risoluzione di</p>

		<b>1.a), punto 15, lett. c)</b>	<b>controllo in materia tecnico-attuariale</b>	tema di reporting interno verso l'organo amministrativo.	cui al commento n.7. La previsione della lettera di procedure di reporting interno periodico dovrà essere definito, in un primo momento, dall'impresa stessa sulla base del grado di implementazione del presidio tecnico-attuariale.
<b>10</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>1, sottoparagrafo 1.a) punto 16, lett. a)</b>	<b>Principi e attività di controllo in materia tecnico-attuariale</b>	Si rende opportuno un chiarimento sul requisito di <u>prudenza</u> , richiamato per l'identificazione di eventuali difformità rispetto alle indicazioni della Direttiva <i>Solvency II</i> in materia di riserve tecniche: tale principio risulta infatti naturalmente associato all'attuale contesto normativo Solvency I, meno al nuovo regime di solvibilità che presuppone una valutazione "fair" delle riserve, fermo restando il livello di incertezza che dovrebbe essere catturato dalla cosiddetta componente "risk margin".	Si fa riferimento alla risoluzione n. 11
<b>11</b>	<b>ANIA</b>	<b>1</b>	<b>16 a)</b>	Il riferimento al principio di prudenza per il calcolo delle riserve tecniche sembrerebbe non coerente con quanto previsto dalla Direttiva sui principi di Best Estimate.	Il disposto è coerente con l'articolo 76 comma 4 della Direttiva.
<b>12</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>1.a)</b>	<b>16.b</b>	Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato:	<b>Proposta non accolta</b>



				"b) valutare l'attendibilità e la pertinenza dei dati interni ed esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, fornendo specifiche indicazioni in fase di realizzazione delle procedure e raccomandazioni volte a migliorare nel complesso il sistema di gestione dei dati"	La formulazione è in linea con la GL n.40 sul sistema di governance.
<b>13</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>1.a)</b>	<b>16.d</b>	Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato: "dare supporto alla funzione di risk management nell'individuazione e nell'analisi dei rischi, anche nel caso in cui l'impresa intenda adottare un modello interno per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tale contributo deve basarsi su specifiche analisi tecniche, effettuate in modo autonomo e indipendente da soggetti dotati di esperienza e di specifica professionalità in materia, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della direttiva SII"	<b>Proposta non accolta</b> Si ritiene di mantenere la formulazione attuale in quanto in linea con l'art. 48 della direttiva e con gli ulteriori orientamenti internazionali in materia.
<b>14</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>1.a)</b>	<b>17</b>	Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato: "In via generale, coloro che contribuiscono a svolgere le attività di cui sopra devono possedere competenze adeguate per l'assolvimento dei compiti, in termini di possesso dei requisiti richiesti dall'art. 48.2 della Direttiva Solvency II, quali i requisiti garantiti dall'iscrizione all'Albo Nazionale degli Attuari, oltre che soddisfare i generali requisiti richiesti dall'art.42 della Direttiva stessa. A tali soggetti l'impresa deve consentire l'accesso a tutte le informazioni pertinenti agli aspetti correlati alle aree indicate."	Cfr risoluzione al commento n. 3
<b>15</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>1, sotto-paragrafo 1.a) punto 17</b>	<b>Principi e attività di controllo in materia</b>	Al fine di poter valutare al meglio la soluzione organizzativa "target" in tema di funzione attuariale, si richiede una conferma o meno del fatto che i requisiti richiesti per l'assolvimento dei compiti	Cfr risoluzione al commento n. 3

			<b>tecnico-attuariale</b>	saranno limitati a quelli attualmente previsti dagli artt. 42 e 48. 2 della Direttiva Solvency II. In particolare si chiede se verranno reintrodotti requisiti analoghi a quelli già oggi richiesti per ricoprire il ruolo di Attuario Incaricato Vita.	
<b>16</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>1.a)</b>	<b>18</b>	Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato: "In caso di esternalizzazione del presidio organizzativo, all'interno dell'impresa dovrà essere individuato un referente - anch'egli in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate, di cui al punto 17, per l'assolvimento dei compiti assegnati - che garantisca l'allineamento delle attività esternalizzate con le strategie e gli obiettivi aziendali, in coerenza con le norme sull'esternalizzazione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20/2008 (in pubblica consultazione)"	<b>Proposta accolta</b>
<b>17</b>	<b>ANIA</b>	<b>2</b>		Non si fa riferimento alle soglie di applicabilità per la valutazione prospettica dei rischi (Orientamento 3 punto 1.26); sembrerebbe che le attività elencate a pagina 4 punto 2) della lettera ("A partire dal 2015 le imprese valutano la conformità su base continuativa ai requisiti previsti dalla Direttiva Solvency II in materia di: Riserve tecniche; Requisito di capitale; Composizione dei fondi propri; le possibili deviazioni del profilo di rischio dai requisiti della formula standard") siano applicabili a tutte le imprese.	Nell'ottica della preparazione a <i>Solvency II</i> , la lettera è indirizzata a tutte le imprese (opzione non in contrasto con la GL 3).
<b>18</b>	<b>ANIA</b>	<b>2</b>	<b>28 a)</b>	<b>2. VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI</b> Si propone di riformulare eliminando il riferimento "ai dati di fine esercizio". Si osserva che nelle Linee Guida Solvency II, la valutazione prospettica del profilo di	<b>Proposta non accolta.</b> Il riferimento alla fine dell'esercizio



				rischio è richiesta almeno una volta all'anno, ma non necessariamente riferita ai dati di fine esercizio.	non è inibito dalle GL e consente maggiore omogeneità delle valutazioni, nel rispetto della diversità dei profili di rischio delle imprese.
<b>19</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>2</b>	<b>28 a)</b>	In merito all'espressione contenuta nel paragrafo "con riferimento ai dati di fine esercizio", si richiede di chiarire se la chiusura dell'esercizio è riferita al 31.12.2013 oppure al 31.12.2014	Il testo del paragrafo 28, è stato riformulato in modo da chiarire tale aspetto
<b>20</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>2, punto 28, lett. a)</b>	<b>Valutazione prospettica dei rischi</b>	Si chiede conferma del fatto che la prima valutazione prospettica del profilo di rischio secondo i principi ORSA sia da effettuarsi con riferimento ai dati di fine esercizio 2014 e come tale da svolgersi nel corso del 2015.	Si rimanda alla risoluzione del commento n. 19
<b>21</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>2, punto 28, lett. d)</b>	<b>Valutazione prospettica dei rischi</b>	Si chiede un chiarimento sulla frequenza auspicata per la verifica del potenziale rispetto "su base continuativa" dei requisiti previsti dalla direttiva Solvency II.	Il testo del paragrafo 28, lett. d) è stato riformulato in modo da chiarire tale aspetto

22	ANIA	2	28 d)	<p>Non è chiaro cosa si intende con l'espressione "potenziale rispetto su base continuativa"? Si propone di sostituire l'espressione "su base continuativa" con "su base periodica" lasciando alla funzione responsabile la valutazione della periodicità ritenuta idonea.</p> <p>Si propone di specificare che la verifica del potenziale rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva Solvency II sia eseguita a partire dal 2015 "a condizione che siano state fornite da EIOPA le specifiche tecniche", in linea con quanto indicato nell'Orientamento n. 3 sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA).</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>Il riferimento al rilascio delle specifiche tecniche da parte di EIOPA è già presente in più punti nella lettera.</p> <p>Si nota tuttavia che possono essere utilizzate le specifiche tecniche pubblicate dall'EIOPA per lo svolgimento dello stress test 2014.</p>
23	ANIA	2	28 e)	<p>Si propone, in coerenza con quanto riportato nell'Orientamento 11 del documento pubblicato da EIOPA relativo a "Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)", che venga ripristinata la nozione di "best effort" per la valutazione dell'impatto dell'applicazione di criteri ed assunzioni diversi da quelli stabiliti dalla Direttiva SII. La motivazione sottostante la richiesta risiede nella potenziale difficoltà nella quantificazione dell'impatto.</p> <p>Si propone di specificare che le attività richieste siano eseguite <b>"a partire dal 2015 a condizione che siano state fornite da EIOPA le specifiche tecniche"</b>, in linea con quanto indicato</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta.</b></p> <p>In linea di principio, si richiede alle imprese di svolgere tutte le valutazioni ed i calcoli "on a best effort basis"</p> <p>Cfr risoluzione al commento n. 22</p>



				nell'Orientamento n. 11 sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA), al punto 1.38.	
<b>24</b>	<b>ANIA</b>	<b>2</b>	<b>28 f)</b>	<p>Si propone di eliminare tale lettera in quanto la descrizione delle metodologie utilizzate per la valutazione prospettica del profilo di rischio di cui al punto 28 a) è già inclusa nel contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio riportato nell'Allegato 1, indipendentemente dalla pubblicazione delle specifiche tecniche da parte di EIOPA.</p>	<p><b>Proposta non accolta.</b></p> <p>Il contenuto dell'allegato riflette secondo uno schema ordinato ed omogeneo il contenuto minimo della relazione. Resta ferma la possibilità delle imprese di fornire informazioni aggiuntive senza alterare l'ordine della relazione stessa.</p>
<b>25</b>	<b>ANIA</b>	<b>2</b>	<b>28 g)</b>	<p>Con riferimento al punto (vi) in coerenza con quanto riportato nell'Orientamento 7 del documento pubblicato da EIOPA relativo a "Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)", si propone che venga ripristinato il termine "standard", riportando il testo alla formulazione originaria "gli standard di qualità dei dati".</p>	<p><b>Proposta parzialmente accolta</b></p> <p>Il testo è stato riformulato per maggiore chiarezza.</p>
<b>26</b>	<b>Uniqa</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<p>Si chiede che la relazione di cui al punto indicato non abbia una scadenza precisa nel corso dell'anno (per ottemperare alle scadenze imposte dalle capogruppo</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p>



				estere), e non sia legata a dati consuntivi, ma possa riflettere le proiezioni legate al piano industriale.	Cfr risoluzione al commento 18.
<b>27</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	Si richiede di chiarire, coerentemente con quanto riportato al punto precedente sul paragrafo 28.a, i termini temporali dell'espressione "con riferimento alla chiusura dell'esercizio"	Il testo del paragrafo 29 è stato riformulato per chiarire tale aspetto
<b>28</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	Si chiede conferma che il primo adempimento in tema di trasmissione ad IVASS della relazione interna del profilo di rischio sia da riferirsi ai dati di fine esercizio 2014, con scadenza di invio non superiore al 1 marzo 2015 (fermo restando il limite delle due settimane dall'approvazione delle valutazioni da parte dell'organo amministrativo).	Si rimanda alle risoluzioni dei commenti nn. 5 e 27
<b>29</b>	<b>ANIA</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	Si propone un tempo maggiore per la produzione della relazione sul FLAOR. Considerando i tempi necessari per la chiusura delle valutazioni riferite al bilancio, e le successive valutazioni prospettiche, appare decisamente limitato il tempo disponibile per la produzione della relazione e l'approvazione da parte dell'organo amministrativo prima dell'invio. Si propone l'invio della relazione entro 22 settimane dalla data di chiusura di esercizio a cui la relazione si riferisce.	Si rimanda alla risoluzione del commento n.5 per la data di invio.
<b>30</b>	<b>ANIA</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	La data prevista per la comunicazione all'IVASS da parte della capogruppo, fissata al 31 maggio 2014, dovrebbe essere rivista con una data coerente con la nuova tempistica relativa all'entrata in vigore della Lettera al mercato.	<b>Proposta accolta</b> La data è stata riformulata
<b>31</b>	<b>Uniqa</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	Nel caso di imprese con capogruppo estera, è	Gli adempimenti su FLAOR e



				<p>necessario predisporre la relazione anche per il sub-gruppo italiano? E' possibile predisporre la relazione solo per il sub-gruppo italiano?</p> <p>La data del 31 maggio 2014 si riferisce al sub-gruppo italiano? Nell'ipotesi in cui la casamadre estera sia orientata ad una relazione unica per tutte le imprese del gruppo, la comunicazione all'Ivass deve essere fatta dalla controllata italiana entro il 31 maggio 2014?</p>	<p>reporting nella fase preparatoria non sono richiesti al sottogruppo italiano, ma solo alle singole imprese.</p>
<b>32</b>	<b>ANIA</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<p>Si suggerisce di indicare l'elenco dei report quantitativi da trasmettere in modalità elettronica all'IVASS nella fase preparatoria.</p>	<p>Si rimanda alle indicazioni date da EIOPA</p>
<b>33</b>	<b>Ordine degli attuari</b>	<b>3</b>	<b>33.c</b>	<p>Si richiede di chiarire se le Gestioni Separate ed in particolare i PIP appartengono alla tipologia "Ring Fence Fund"</p>	<p>Le gestioni separate non costituiscono <i>Ring Fenced Funds</i>. I PIP appartengono alla tipologia dei <i>Ring Fenced Funds</i> in forza dell'art 13(3) del d.lgs. 252/2005.</p>
<b>34</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>3</b>	<b>33.c</b>	<p>Si rende necessario chiarire in maniera inequivocabile l'accezione di "Ring Fenced Fund" con riferimento allo specifico contesto italiano.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione del commento n.33.</p>



				Si richiedono inoltre delucidazioni in merito ai "requisiti patrimoniali di solvibilità" da indicare per il fondo separato (RFF) più rilevante in termini di requisito di solvibilità, ivi compresi i criteri da considerare per l'individuazione dello stesso (considerando il fatto che i requisiti patrimoniali di solvibilità risultano naturalmente definiti a livello di singola compagnia/gruppo)	Si rimanda alle specifiche tecniche per i dettagli sul calcolo, sia a livello di impresa che di gruppo.
<b>35</b>	<b>ANIA</b>	<b>3</b>	<b>35.b</b>	Si chiede che il risalto da dare alle differenze "rispetto alle criteri, ai metodi e alle ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio" abbia carattere esclusivamente qualitativo - se non altro, almeno, con riferimento al periodo di transizione.	Le informazioni descrittive sono prevalentemente qualitative ma dovranno essere supportate dai numeri qualora necessario.
<b>36</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>3</b>	<b>35.c, sotto-punto i)</b>	Viene richiesta evidenza delle differenze delle basi di calcolo, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche a fini solvibilità "Solvency II" rispetto alle valutazioni di bilancio: quali ambiti di diversità andrebbero spiegati? In particolare si richiede di esplicitare anche le differenze di carattere generale, derivanti dai differenti principi di valutazione insiti a livello normativo nei due approcci, o queste possono essere date per "assodate"?	Si fa riferimento alle differenze specifiche, non di carattere generale.
<b>37</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>3</b>	<b>35.c, sotto-punto ii)</b>	Si chiedono chiarimenti sulla descrizione da fornire circa il livello di incertezza associato all'ammontare complessivo delle riserve tecniche: ci si riferisce ad una disclosure delle ipotesi di proiezione del portafoglio delle polizze o è sufficiente una descrizione di tipo qualitativo?	Le informazioni descrittive sono prevalentemente qualitative ma dovranno essere supportate dai numeri qualora necessario.

<b>38</b>	<b>Intesa Sanpaolo Vita</b>	<b>3</b>	<b>35.f</b>	Si chiedono delucidazioni / esemplificazioni sulle informazioni ulteriori richieste lato passivo, laddove le riserve tecniche sono già tipicamente valutate con tecnica di valutazione cosiddetta <i>mark to model</i> .	Si rimanda alle specifiche tecniche.
<b>39</b>	<b>Crofi</b>	<b>28</b>	<b>FLAOR</b>	Con riferimento alle tempistiche previste per il FLAOR, si ritiene che, oltre a essere irrealizzabili, le ipotesi su cui si basano sono incoerenti, dal momento che la base per l'esercizio di ORSA spesso non risulta essere quella di fine esercizio; ciò renderebbe impossibile un Report di Gruppo per le imprese internazionali che si troverebbero ad avere calcoli basati su informazioni relative a date diverse.	<b>Proposta non accolta</b>  Cfr risoluzioni ai commenti nn. 5 e 18
<b>40</b>	<b>ANIA</b>	<b>Allegato 1</b>	<b>A</b>	I punti 1), 2), 3a), 3c) dell'Allegato sembrano essere già soddisfatti attraverso la Politica di valutazione dei rischi. Si propone pertanto che i suddetti punti possano effettivamente essere soddisfatti allegando la medesima politica.	Si rimanda alla risoluzione del commento n.24  Nell'ambito della Relazione, l'impresa può fare rinvio ad altri documenti purché disponibili per l'Istituto
<b>41</b>	<b>ANIA</b>	<b>Relazione di presentazione</b>	<b>Pagina 13, 4 capoverso</b>	Si fa riferimento a: "Inoltre, il calcolo della solvibilità a livello di gruppo deve essere effettuato conformemente al metodo basato sul bilancio consolidato (identificato come metodo 1). Qualora la capogruppo intenda utilizzare un metodo alternativo al metodo 1, l'impresa capogruppo deve chiedere un parere preventivo a questo Istituto entro il 31 maggio 2014. Laddove	Le linee guida EIOPA sul reporting (incluso l'allegato tecnico I) per la fase preparatoria definiscono le



			<p>intenda utilizzare il metodo della deduzione e aggregazione per le imprese di paesi terzi, in combinazione al metodo 1, la capogruppo dovrà tener conto del suddetto parere e dovrà fornire all'IVASS adeguata motivazione di un eventuale scostamento da questo. ”</p> <p>Il soggetto di “controllo di concerto” da gruppo estero è tenuto all’applicazione del calcolo della Solvibilità della Controllante di cui ’ (Art. 32, comma 4 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239) Metodo della deduzione ed aggregazione.</p> <p>Ai fini Solvency II, si chiede se le compagnie che sono tenute all’applicazione della norma di cui sopra, siano tenute al medesimo adempimento e, in caso affermativo, in quale forma.</p>	<p>informazioni da trasmettere nel caso si applichi il metodo della deduzione e aggregazione.</p> <p>Eventuali situazioni particolari di specifiche imprese potranno essere affrontate in contatti bilaterali con l’Istituto.</p>
--	--	--	---	---